

Bruxelles, 22 maggio 2019
(OR. en)

8663/19

**Fascicolo interistituzionale:
2018/0331(COD)**

**CODEC 975
CT 40
ENFOPOL 184
COTER 55
JAI 418
CYBER 134
TELECOM 195
FREMP 61
AUDIO 67
DROIPEN 64
COHOM 49
PE 214**

NOTA INFORMATIVA

Origine:	Segretariato generale del Consiglio
Destinatario:	Comitato dei rappresentanti permanenti/Consiglio
Oggetto:	Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO relativo alla prevenzione della diffusione di contenuti terroristici online - Risultati della prima lettura del Parlamento europeo (Strasburgo, 15-18 aprile 2019)

I. INTRODUZIONE

Il relatore Daniel DALTON (ECR, UK) ha presentato, a nome della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni, una relazione sulla proposta di regolamento contenente 155 emendamenti (emendamenti 1-155) alla proposta.

Inoltre, il gruppo politico PPE ha presentato 12 emendamenti (emendamenti 168-179), il gruppo politico S&D ha presentato 5 emendamenti (emendamenti 158-162), il gruppo politico Verts/ALE ha presentato 2 emendamenti (emendamenti 156 e 157) e il gruppo politico GUE/NGL ha presentato 3 emendamenti (emendamenti 163-165). Gli emendamenti 166, 167 e 180 sono stati giudicati irricevibili.

II. VOTAZIONE

Nella votazione del 17 aprile 2019, la plenaria ha adottato gli emendamenti 1-155 e l'emendamento 162 alla proposta di regolamento. Non sono stati adottati altri emendamenti.

La proposta della Commissione così modificata costituisce la posizione del Parlamento in prima lettura, contenuta nella risoluzione legislativa riportata in allegato¹.

¹ La versione della posizione del Parlamento contenuta nella risoluzione legislativa è stata contrassegnata in modo da indicare le modifiche apportate dagli emendamenti alla proposta della Commissione. Le aggiunte al testo della Commissione sono evidenziate in ***neretto e corsivo***. Le soppressioni sono indicate dal simbolo "■".

Prevenzione della diffusione di contenuti terroristici online *I**

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 17 aprile 2019 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla prevenzione della diffusione di contenuti terroristici online (COM(2018)0640 – C8-0405/2018 – 2018/0331(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2018)0640),
 - visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 114 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C8-0405/2018),
 - visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
 - visto il parere motivato inviato dalla Camera dei deputati ceca, nel quadro del protocollo n. 2 sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, in cui si dichiara la mancata conformità del progetto di atto legislativo al principio di sussidiarietà,
 - visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 12 dicembre 2018¹,
 - visto l'articolo 59 del suo regolamento,
 - visti la relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni e i pareri della commissione per la cultura e l'istruzione e della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori (A8-0193/2019),
1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;
 2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;
 3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

¹ GU C 110 del 22.3.2019, pag. 67.

Emendamento 1

Proposta di regolamento Titolo 1

Testo della Commissione

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

relativo ***alla prevenzione della*** diffusione
di contenuti terroristici online

Emendamento

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

relativo ***alla lotta alla*** diffusione di
contenuti terroristici online

Emendamento 2

Proposta di regolamento Considerando 1

Testo della Commissione

(1) Il presente regolamento mira a garantire il buon funzionamento del mercato unico digitale in una società aperta e democratica ***prevenendo*** l'uso improprio dei servizi di hosting a fini terroristici. Occorre migliorare il funzionamento del mercato unico digitale rafforzando la certezza del diritto per i prestatori di servizi di hosting, il che aumenterà la fiducia degli utilizzatori nell'ambiente online, e potenziando le salvaguardie per la libertà di espressione ***e di informazione***.

Emendamento

(1) Il presente regolamento mira a garantire il buon funzionamento del mercato unico digitale in una società aperta e democratica ***contrastando*** l'uso improprio dei servizi di hosting a fini terroristici ***e contribuendo alla sicurezza pubblica nelle società europee***. Occorre migliorare il funzionamento del mercato unico digitale rafforzando la certezza del diritto per i prestatori di servizi di hosting, il che aumenterà la fiducia degli utilizzatori nell'ambiente online, e potenziando le salvaguardie per la libertà di espressione, ***per la libertà di ricevere e diffondere informazioni e idee in una società aperta e democratica e per la libertà e il pluralismo dei media***.

Emendamento 3

Proposta di regolamento Considerando 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(1 bis) La regolamentazione dei prestatori di servizi di hosting può solo integrare le strategie degli Stati membri intese a far fronte al terrorismo, che devono mettere in rilievo misure offline, come gli investimenti in attività sociali, le iniziative di deradicalizzazione e l'impegno nei confronti delle comunità interessate, ai fini di una prevenzione sostenibile della radicalizzazione nella società.

Emendamento 4

Proposta di regolamento Considerando 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(1 ter) I contenuti terroristici fanno parte di un problema più ampio relativo ai contenuti illegali online, che comprende altri tipi di contenuti come lo sfruttamento sessuale dei minori, le pratiche commerciali illecite e le violazioni della proprietà intellettuale. Le organizzazioni terroristiche e altre organizzazioni criminali spesso si dedicano al traffico di contenuti illegali per riciclare denaro e reperire capitale di avviamento per finanziare le loro operazioni. Tale problema richiede una combinazione di misure legislative, non legislative e volontarie basate sulla collaborazione tra le autorità e i prestatori di servizi, nel pieno rispetto dei diritti fondamentali. Sebbene la minaccia rappresentata dai contenuti illegali sia stata attenuata da iniziative di successo come il codice di

condotta per contrastare l'illecito incitamento all'odio online, promosso da aziende del settore, e WePROTECT Global Alliance, un progetto che intende porre fine agli abusi sessuali sui minori online, è necessario istituire un quadro legislativo per la cooperazione transfrontaliera tra le autorità nazionali di regolamentazione per la rimozione dei contenuti illegali.

Emendamento 5

Proposta di regolamento Considerando 2

Testo della Commissione

(2) I prestatori di servizi di hosting che operano in Internet svolgono un ruolo essenziale nell'economia digitale mettendo in relazione le imprese e i cittadini e facilitando il dibattito pubblico così come la diffusione e la ricezione di informazioni, opinioni e idee, e contribuiscono in modo significativo alla crescita economica, all'innovazione e alla creazione di posti di lavoro nell'Unione. In alcuni casi, tuttavia, i loro servizi sono utilizzati impropriamente da terzi per perpetrare attività illegali online. Particolarmente preoccupante è l'uso improprio dei servizi di hosting da parte di gruppi terroristici e dei loro sostenitori per pubblicare contenuti terroristici online allo scopo di propagare il loro messaggio, radicalizzare e attirare nuove reclute, nonché facilitare e dirigere attività terroristiche.

Emendamento

(2) I prestatori di servizi di hosting che operano in Internet svolgono un ruolo essenziale nell'economia digitale mettendo in relazione le imprese e i cittadini, ***offrendo opportunità di apprendimento e*** facilitando il dibattito pubblico così come la diffusione e la ricezione di informazioni, opinioni e idee, e contribuiscono in modo significativo alla crescita economica, all'innovazione e alla creazione di posti di lavoro nell'Unione. In alcuni casi, tuttavia, i loro servizi sono utilizzati impropriamente da terzi per perpetrare attività illegali online. Particolarmente preoccupante è l'uso improprio dei servizi di hosting da parte di gruppi terroristici e dei loro sostenitori per pubblicare contenuti terroristici online allo scopo di propagare il loro messaggio, radicalizzare e attirare nuove reclute, nonché facilitare e dirigere attività terroristiche.

Emendamento 6

Proposta di regolamento Considerando 3

Testo della Commissione

(3) La presenza di contenuti terroristici online ha gravi conseguenze negative per gli utilizzatori, i cittadini e la società in generale così come per i prestatori di servizi online che ospitano tali contenuti, poiché mina la fiducia dei loro utilizzatori e nuoce ai loro modelli commerciali. In considerazione dell'importanza del ruolo che svolgono nonché *delle* capacità e *dei* mezzi tecnologici associati ai servizi che forniscono, i prestatori di servizi online hanno particolari responsabilità nei confronti della società sotto il profilo della protezione dei loro servizi dall'uso improprio che potrebbero farne i terroristi e del contributo che possono apportare *al contrasto della* diffusione di contenuti terroristici attraverso i loro servizi.

Emendamento

(3) ***Pur non essendo l'unico fattore***, la presenza di contenuti terroristici online ***si è rivelata essere un catalizzatore della radicalizzazione degli individui che hanno perpetrato atti terroristici e, pertanto***, ha gravi conseguenze negative per gli utilizzatori, i cittadini e la società in generale così come per i prestatori di servizi online che ospitano tali contenuti, poiché mina la fiducia dei loro utilizzatori e nuoce ai loro modelli commerciali. In considerazione dell'importanza del ruolo che svolgono nonché ***in proporzione alle*** capacità e ***ai*** mezzi tecnologici associati ai servizi che forniscono, i prestatori di servizi online hanno particolari responsabilità nei confronti della società sotto il profilo della protezione dei loro servizi dall'uso improprio che potrebbero farne i terroristi e del sostegno che possono apportare ***alle autorità competenti per contrastare la*** diffusione di contenuti terroristici attraverso i loro servizi, ***tenendo in considerazione l'importanza fondamentale della libertà di espressione e della libertà di ricevere e diffondere informazioni e idee in una società aperta e democratica.***

Emendamento 7

Proposta di regolamento Considerando 4

Testo della Commissione

(4) Gli sforzi volti a contrastare i contenuti terroristici online sono stati

Emendamento

(4) Gli sforzi volti a contrastare i contenuti terroristici online sono stati

avviati a livello dell'Unione nel 2015 nel quadro della cooperazione volontaria tra gli Stati membri e i prestatori di servizi di hosting; essi dovrebbero essere integrati da un quadro legislativo chiaro al fine di ridurre l'accessibilità dei contenuti terroristici online e affrontare in modo adeguato un fenomeno in rapida evoluzione. Tale quadro legislativo poggerebbe su iniziative volontarie, che sono state rafforzate dalla raccomandazione (UE) 2018/334⁷, e risponde alla richiesta del Parlamento europeo di rafforzare le misure volte ad affrontare i contenuti illegali e nocivi e a quella del Consiglio europeo di migliorare l'individuazione *automatizzata* e la rimozione dei contenuti che incitano a compiere atti terroristici.

⁷ Raccomandazione (UE) 2018/334 della Commissione, dell'1 marzo 2018, sulle misure per contrastare efficacemente i contenuti illegali online (GU L 63 del 6.2.2018, pag. 50).

avviati a livello dell'Unione nel 2015 nel quadro della cooperazione volontaria tra gli Stati membri e i prestatori di servizi di hosting; essi dovrebbero essere integrati da un quadro legislativo chiaro al fine di ridurre l'accessibilità dei contenuti terroristici online e affrontare in modo adeguato un fenomeno in rapida evoluzione. Tale quadro legislativo poggerebbe su iniziative volontarie, che sono state rafforzate dalla raccomandazione (UE) 2018/334⁷, e risponde alla richiesta del Parlamento europeo di rafforzare le misure volte ad affrontare i contenuti illegali e nocivi, ***in linea con il quadro orizzontale stabilito dalla direttiva 2000/31/CE***, e a quella del Consiglio europeo di migliorare l'individuazione e la rimozione dei contenuti che incitano a compiere atti terroristici.

⁷ Raccomandazione (UE) 2018/334 della Commissione, dell'1 marzo 2018, sulle misure per contrastare efficacemente i contenuti illegali online (GU L 63 del 6.2.2018, pag. 50).

Emendamento 8

Proposta di regolamento Considerando 5

Testo della Commissione

(5) L'applicazione del presente regolamento non dovrebbe pregiudicare l'applicazione ***dell'articolo 14*** della direttiva 2000/31/CE⁸. ***In particolare, tutte le misure adottate dal prestatore di servizi di hosting conformemente al presente regolamento, comprese le eventuali misure proattive, non dovrebbero comportare automaticamente la perdita, per il prestatore di servizi, del beneficio dell'esenzione di responsabilità prevista in***

Emendamento

(5) L'applicazione del presente regolamento non dovrebbe pregiudicare l'applicazione della direttiva 2000/31/CE⁸. Il presente regolamento lascia impregiudicata la competenza delle autorità e degli organi giurisdizionali nazionali a stabilire la responsabilità dei prestatori di servizi di hosting in determinati casi se non sono soddisfatte le condizioni di cui ***alla*** direttiva 2000/31/CE per beneficiare dell'esenzione di

tale disposizione. Il presente regolamento lascia impregiudicata la competenza delle autorità e degli organi giurisdizionali nazionali a stabilire la responsabilità dei prestatori di servizi di hosting in determinati casi se non sono soddisfatte le condizioni di cui ***all'articolo 14 della*** direttiva 2000/31/CE per beneficiare dell'esenzione di responsabilità.

⁸ Direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2000, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno (direttiva sul commercio elettronico) (GU L 178 del 17.7.2000, pag. 1).

responsabilità.

⁸ Direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2000, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno (direttiva sul commercio elettronico) (GU L 178 del 17.7.2000, pag. 1).

Emendamento 9

Proposta di regolamento Considerando 6

Testo della Commissione

(6) Il presente regolamento definisce, ***nel pieno rispetto dei*** diritti fondamentali tutelati nell'ordinamento giuridico dell'Unione e, in particolare, quelli garantiti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, ***norme*** intese a ***prevenire*** l'uso improprio dei servizi di hosting per la diffusione di contenuti terroristici online, al fine di garantire il buon funzionamento del mercato interno.

Emendamento

(6) Il presente regolamento definisce ***norme, che dovrebbero pienamente rispettare i*** diritti fondamentali tutelati nell'ordinamento giuridico dell'Unione e, in particolare, quelli garantiti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, intese a ***contrastare*** l'uso improprio dei servizi di hosting per la diffusione di contenuti terroristici online, al fine di garantire il buon funzionamento del mercato interno.

Emendamento 10

Proposta di regolamento Considerando 7

(7) Il presente regolamento **contribuisce** alla protezione della pubblica sicurezza, **attuando nel contempo** adeguate e solide salvaguardie per garantire la tutela dei diritti fondamentali in gioco. Ciò include i diritti al rispetto della vita privata e alla protezione dei dati personali, il diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva, il diritto alla libertà di espressione, compresa la libertà di ricevere e trasmettere informazioni, la libertà d'impresa e il principio di non discriminazione. Le autorità competenti e i prestatori di servizi di hosting dovrebbero adottare solo le misure che sono necessarie, adeguate e proporzionate in una società democratica, tenendo conto della particolare importanza rivestita dalla libertà di espressione **e di informazione**, che **costituisce uno dei** fondamenti essenziali di una società democratica e pluralista e **uno dei** valori su cui si fonda l'Unione. Le misure **che costituiscano un'ingerenza** nella libertà di espressione e d'informazione dovrebbero **essere rigorosamente mirate, nel senso che devono** servire a **prevenire** la diffusione di contenuti terroristici, ma senza pregiudicare il diritto di ricevere e diffondere informazioni in modo lecito, tenuto conto del ruolo centrale dei prestatori di servizi di hosting nel facilitare il dibattito pubblico e la diffusione e la ricezione di informazioni, pareri e idee nel rispetto della legge.

(7) Il presente regolamento **intende contribuire** alla protezione della pubblica sicurezza **e dovrebbe attuare** adeguate e solide salvaguardie per garantire la tutela dei diritti fondamentali in gioco. Ciò include i diritti al rispetto della vita privata e alla protezione dei dati personali, il diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva, il diritto alla libertà di espressione, compresa la libertà di ricevere e trasmettere informazioni, la libertà d'impresa e il principio di non discriminazione. Le autorità competenti e i prestatori di servizi di hosting dovrebbero adottare solo le misure che sono necessarie, adeguate e proporzionate in una società democratica, tenendo conto della particolare importanza rivestita dalla libertà di espressione, **dalla libertà di ricevere e diffondere informazioni e idee, dal diritto al rispetto della vita privata e familiare e dal diritto alla protezione dei dati personali**, che **costituiscono i** fondamenti essenziali di una società democratica e pluralista e **i** valori su cui si fonda l'Unione. Le misure **dovrebbero evitare qualsiasi** ingerenza nella libertà di espressione e d'informazione **e, nella misura del possibile**, dovrebbero servire a **contrastare** la diffusione di contenuti terroristici **attraverso un approccio rigorosamente mirato**, ma senza pregiudicare il diritto di ricevere e diffondere informazioni in modo lecito, tenuto conto del ruolo centrale dei prestatori di servizi di hosting nel facilitare il dibattito pubblico e la diffusione e la ricezione di informazioni, pareri e idee nel rispetto della legge. **L'adozione di misure efficaci per contrastare il terrorismo online e la protezione della libertà di espressione non sono elementi contrastanti, bensì obiettivi complementari e che si rafforzano a vicenda.**

Emendamento 11

Proposta di regolamento Considerando 8

Testo della Commissione

(8) Il diritto a un ricorso effettivo è sancito dall'articolo 19 del TUE e dall'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Ogni persona fisica o giuridica ha diritto a un ricorso giurisdizionale effettivo dinanzi alle competenti autorità giurisdizionali nazionali contro una qualsiasi delle misure adottate in base al presente regolamento che possa ledere i diritti di tale persona. Il diritto comprende in particolare la possibilità per i prestatori di servizi di hosting e i fornitori di contenuti di impugnare effettivamente un ordine di rimozione dinanzi all'autorità giurisdizionale dello Stato membro la cui autorità l'ha emanato.

Emendamento

(8) Il diritto a un ricorso effettivo è sancito dall'articolo 19 del TUE e dall'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Ogni persona fisica o giuridica ha diritto a un ricorso giurisdizionale effettivo dinanzi alle competenti autorità giurisdizionali nazionali contro una qualsiasi delle misure adottate in base al presente regolamento che possa ledere i diritti di tale persona. Il diritto comprende in particolare la possibilità per i prestatori di servizi di hosting e i fornitori di contenuti di impugnare effettivamente un ordine di rimozione dinanzi all'autorità giurisdizionale dello Stato membro la cui autorità l'ha emanato ***e la possibilità per i fornitori di contenuti di impugnare le misure specifiche adottate dal prestatore di servizi di hosting.***

Emendamento 12

Proposta di regolamento Considerando 9

Testo della Commissione

(9) Onde chiarire le misure che i prestatori di servizi di hosting e le autorità competenti dovrebbero adottare per ***prevenire*** la diffusione di contenuti terroristici online, è opportuno che il presente regolamento stabilisca una definizione dei contenuti terroristici per fini di prevenzione sulla base della definizione dei reati di terrorismo ai sensi

Emendamento

(9) Onde chiarire le misure che i prestatori di servizi di hosting e le autorità competenti dovrebbero adottare per ***contrastare*** la diffusione di contenuti terroristici online, è opportuno che il presente regolamento stabilisca una definizione dei contenuti terroristici per fini di prevenzione sulla base della definizione dei reati di terrorismo ai sensi

della direttiva (UE) 2017/541 del Parlamento europeo e del Consiglio⁹. Data la necessità di contrastare **la propaganda** online più **perniciosa**, la definizione dovrebbe ricomprendere il materiale **e i messaggi** che **incitano, incoraggiano o appoggiano** la commissione di reati di terrorismo e la partecipazione agli stessi, **impartiscono istruzioni finalizzate alla commissione di tali reati o promuovono** la partecipazione nelle attività di un gruppo terroristico. Tali materiali comprendono, in particolare, testi, immagini, registrazioni audio e video. Nel valutare se il contenuto pubblicato online costituisce contenuto terroristico ai sensi del presente regolamento, le autorità competenti, così come i prestatori di servizi di hosting, dovrebbero tenere conto di fattori quali la natura e la formulazione dei messaggi, il contesto in cui sono emessi e il loro potenziale di portare a conseguenze dannose, compromettendo la sicurezza e l'incolumità delle persone. Il fatto che il materiale sia prodotto o diffuso da un'organizzazione terroristica o da una persona che figura negli elenchi dell'Unione costituisce un elemento importante della valutazione. Occorre proteggere adeguatamente la diffusione di contenuti per scopi giornalistici, educativi o di ricerca. Inoltre, le opinioni radicali, polemiche o controverse espresse nell'ambito di dibattiti politici sensibili non dovrebbero essere considerate contenuti terroristici.

della direttiva (UE) 2017/541 del Parlamento europeo e del Consiglio⁹. Data la necessità di contrastare **i contenuti terroristici** online più **perniciosi**, la definizione dovrebbe ricomprendere il materiale che **incita o sollecita** la commissione di reati di terrorismo e la partecipazione agli stessi o **che promuove** la partecipazione nelle attività di un gruppo terroristico, **generando in tal modo il pericolo che uno o più di tali reati possano essere commessi intenzionalmente. Nella definizione dovrebbero inoltre rientrare i contenuti che forniscono indicazioni per la fabbricazione e l'uso di esplosivi, armi da fuoco o qualsiasi altra arma o sostanza nociva o pericolosa, nonché sostanze chimiche, biologiche, radiologiche e nucleari (CBRN), e qualsiasi istruzione su altri metodi e tecniche, compresa la selezione degli obiettivi, allo scopo di commettere reati di terrorismo.** Tali materiali comprendono, in particolare, testi, immagini, registrazioni audio e video. Nel valutare se il contenuto pubblicato online costituisce contenuto terroristico ai sensi del presente regolamento, le autorità competenti, così come i prestatori di servizi di hosting, dovrebbero tenere conto di fattori quali la natura e la formulazione dei messaggi, il contesto in cui sono emessi e il loro potenziale di portare a conseguenze dannose, compromettendo la sicurezza e l'incolumità delle persone. Il fatto che il materiale sia prodotto o diffuso da un'organizzazione terroristica o da una persona che figura negli elenchi dell'Unione costituisce un elemento importante della valutazione. Occorre proteggere adeguatamente la diffusione di contenuti per scopi giornalistici, educativi o di ricerca **o a fini di sensibilizzazione contro l'attività terroristica. In particolare nei casi in cui il fornitore di contenuti detenga una responsabilità editoriale, qualsiasi decisione relativa alla rimozione del materiale diffuso dovrebbe tener conto delle norme giornalistiche previste dalla regolamentazione della stampa o dei**

media in conformità del diritto dell'Unione e della Carta dei diritti fondamentali. Inoltre, le opinioni radicali, polemiche o controverse espresse nell'ambito di dibattiti politici sensibili non dovrebbero essere considerate contenuti terroristici.

⁹ Direttiva (UE) 2017/541 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, sulla lotta contro il terrorismo e che sostituisce la decisione quadro 2002/475/GAI del Consiglio e che modifica la decisione 2005/671/GAI del Consiglio (GU L 88 del 31.3.2017, pag. 6).

⁹ Direttiva (UE) 2017/541 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, sulla lotta contro il terrorismo e che sostituisce la decisione quadro 2002/475/GAI del Consiglio e che modifica la decisione 2005/671/GAI del Consiglio (GU L 88 del 31.3.2017, pag. 6).

Emendamento 13

Proposta di regolamento Considerando 10

Testo della Commissione

(10) Al fine di ricomprendere i servizi di hosting attraverso i quali sono diffusi i contenuti terroristici online, il presente regolamento si dovrebbe applicare ai servizi della società dell'informazione che memorizzano informazioni fornite da un destinatario del servizio su sua richiesta e che rendono disponibili **a terzi** tali informazioni memorizzate, indipendentemente dalla natura meramente tecnica, automatica o passiva di tale attività. Ad esempio, i prestatori di servizi della società dell'informazione includono le piattaforme dei social media, i servizi di streaming video, i servizi di condivisione di video, audio e immagini, servizi di condivisione di file e altri servizi cloud, nella misura in cui mettono queste informazioni a disposizione **di terzi** e di siti web in cui gli utilizzatori possono esprimere commenti o postare recensioni. Il regolamento dovrebbe inoltre applicarsi ai prestatori di servizi di hosting che

Emendamento

(10) Al fine di ricomprendere i servizi di hosting attraverso i quali sono diffusi i contenuti terroristici online, il presente regolamento si dovrebbe applicare ai servizi della società dell'informazione che memorizzano informazioni fornite da un destinatario del servizio su sua richiesta e che rendono disponibili **al pubblico** tali informazioni memorizzate, indipendentemente dalla natura meramente tecnica, automatica o passiva di tale attività. Ad esempio, i prestatori di servizi della società dell'informazione includono le piattaforme dei social media, i servizi di streaming video, i servizi di condivisione di video, audio e immagini, servizi di condivisione di file e altri servizi cloud, nella misura in cui mettono queste informazioni a disposizione **del pubblico** e di siti web in cui gli utilizzatori possono esprimere commenti o postare recensioni. Il regolamento dovrebbe inoltre applicarsi ai prestatori di servizi di hosting che

offrono servizi nell'Unione, ma che sono stabiliti al di fuori di essa, dal momento che una quota significativa dei prestatori di servizi di hosting esposti a contenuti terroristici che possono essere diffusi tramite i loro servizi sono stabiliti in paesi terzi. Ciò dovrebbe garantire che tutte le imprese operanti nel mercato unico digitale si conformino agli stessi obblighi a prescindere dal paese di stabilimento. Per determinare se offre servizi nell'Unione, è necessario verificare se il prestatore di servizi consente alle persone fisiche o giuridiche di uno o più Stati membri di usufruire dei suoi servizi. Tuttavia, la semplice accessibilità del sito Internet di un prestatore di servizi o di un indirizzo di posta elettronica e di altri dati di contatto in uno o più Stati membri non dovrebbe di per sé costituire una condizione sufficiente per l'applicazione del presente regolamento.

offrono servizi nell'Unione, ma che sono stabiliti al di fuori di essa, dal momento che una quota significativa dei prestatori di servizi di hosting esposti a contenuti terroristici che possono essere diffusi tramite i loro servizi sono stabiliti in paesi terzi. Ciò dovrebbe garantire che tutte le imprese operanti nel mercato unico digitale si conformino agli stessi obblighi a prescindere dal paese di stabilimento. Per determinare se offre servizi nell'Unione, è necessario verificare se il prestatore di servizi consente alle persone fisiche o giuridiche di uno o più Stati membri di usufruire dei suoi servizi. Tuttavia, la semplice accessibilità del sito Internet di un prestatore di servizi o di un indirizzo di posta elettronica e di altri dati di contatto in uno o più Stati membri non dovrebbe di per sé costituire una condizione sufficiente per l'applicazione del presente regolamento. ***Il presente regolamento non dovrebbe applicarsi ai servizi cloud, inclusi i servizi cloud business-to-business, su cui il prestatore di servizi non ha alcun diritto contrattuale in merito alla tipologia di contenuti memorizzati o alla modalità di trattamento o divulgazione al pubblico da parte dei relativi clienti o degli utilizzatori finali di tali clienti, e laddove il prestatore di servizi non abbia la capacità tecnica di rimuovere il contenuto specifico memorizzato dai rispettivi clienti o dagli utilizzatori finali dei rispettivi servizi.***

Emendamento 14

Proposta di regolamento Considerando 11

Testo della Commissione

(11) L'esistenza di un collegamento sostanziale con l'Unione dovrebbe essere presa in considerazione al fine di determinare l'ambito di applicazione del presente regolamento. Tale collegamento

Emendamento

(11) L'esistenza di un collegamento sostanziale con l'Unione dovrebbe essere presa in considerazione al fine di determinare l'ambito di applicazione del presente regolamento. Tale collegamento

sostanziale con l'Unione dovrebbe considerarsi presente quando il prestatore di servizi è stabilito nell'Unione o, in caso contrario, sulla base dell'esistenza di un numero considerevole di utilizzatori in uno o più Stati membri o dell'orientamento delle sue attività verso uno o più Stati membri. L'orientamento delle attività verso uno o più Stati membri può essere determinato sulla base di tutte le circostanze pertinenti, tra cui l'uso di una lingua o di una moneta generalmente usata nello Stato membro in questione ***o la possibilità di ordinare prodotti o servizi.*** L'orientamento delle attività verso uno Stato membro potrebbe anche desumersi dalla disponibilità di un'applicazione nell'apposito negozio online ("app store") nazionale, dalla diffusione di pubblicità a livello locale o nella lingua usata nello Stato membro in questione, o dalla gestione dei rapporti con la clientela, ad esempio la fornitura di assistenza alla clientela nella lingua generalmente parlata in tale Stato membro. Un collegamento sostanziale dovrebbe essere presunto anche quando le attività di un prestatore di servizi sono dirette verso uno o più Stati membri come previsto all'articolo 17, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio¹⁰. Al contrario, non si può considerare che la prestazione del servizio al solo scopo di conformarsi al divieto di discriminazione imposto dal regolamento (UE) 2018/302 del Parlamento europeo e del Consiglio¹¹ provi, di per sé, che le sue attività sono dirette o orientate verso un dato territorio all'interno dell'Unione.

¹⁰ Regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU L 351 del 20.12.2012, pag. 1).

¹¹ Regolamento (UE) 2018/302 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28

sostanziale con l'Unione dovrebbe considerarsi presente quando il prestatore di servizi è stabilito nell'Unione o, in caso contrario, sulla base dell'esistenza di un numero considerevole di utilizzatori in uno o più Stati membri o dell'orientamento delle sue attività verso uno o più Stati membri. L'orientamento delle attività verso uno o più Stati membri può essere determinato sulla base di tutte le circostanze pertinenti, tra cui l'uso di una lingua o di una moneta generalmente usata nello Stato membro in questione. L'orientamento delle attività verso uno Stato membro potrebbe anche desumersi dalla disponibilità di un'applicazione nell'apposito negozio online ("app store") nazionale, dalla diffusione di pubblicità a livello locale o nella lingua usata nello Stato membro in questione, o dalla gestione dei rapporti con la clientela, ad esempio la fornitura di assistenza alla clientela nella lingua generalmente parlata in tale Stato membro. Un collegamento sostanziale dovrebbe essere presunto anche quando le attività di un prestatore di servizi sono dirette verso uno o più Stati membri come previsto all'articolo 17, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio¹⁰. Al contrario, non si può considerare che la prestazione del servizio al solo scopo di conformarsi al divieto di discriminazione imposto dal regolamento (UE) 2018/302 del Parlamento europeo e del Consiglio¹¹ provi, di per sé, che le sue attività sono dirette o orientate verso un dato territorio all'interno dell'Unione.

¹⁰ Regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU L 351 del 20.12.2012, pag. 1).

¹¹ Regolamento (UE) 2018/302 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28

febbraio 2018, recante misure volte a impedire i blocchi geografici ingiustificati e altre forme di discriminazione basate sulla nazionalità, sul luogo di residenza o sul luogo di stabilimento dei clienti nell'ambito del mercato interno e che modifica i regolamenti (CE) n. 2006/2004 e (UE) 2017/2394 e la direttiva 2009/22/CE (GU L 601 del 2.3.2018, pag. 1).

febbraio 2018, recante misure volte a impedire i blocchi geografici ingiustificati e altre forme di discriminazione basate sulla nazionalità, sul luogo di residenza o sul luogo di stabilimento dei clienti nell'ambito del mercato interno e che modifica i regolamenti (CE) n. 2006/2004 e (UE) 2017/2394 e la direttiva 2009/22/CE (GU L 601 del 2.3.2018, pag. 1).

Emendamento 15

Proposta di regolamento Considerando 12

Testo della Commissione

(12) I prestatori di servizi di hosting dovrebbero rispettare determinati obblighi di diligenza al fine di ***prevenire*** la diffusione di contenuti terroristici tramite i loro servizi. Tali obblighi di diligenza non dovrebbero costituire un obbligo generale ***di sorveglianza***. Gli obblighi di diligenza dovrebbero tra l'altro significare che, quando applicano il presente regolamento, i prestatori di servizi di hosting agiscono in maniera diligente, proporzionata e non discriminatoria nei confronti dei contenuti che memorizzano, in particolare quando applicano le proprie condizioni contrattuali, al fine di evitare la rimozione di contenuti che non hanno natura terroristica. La rimozione di contenuti o la disabilitazione dell'accesso agli stessi devono essere effettuate nel rispetto della libertà di espressione ***e di informazione***.

Emendamento

(12) I prestatori di servizi di hosting dovrebbero rispettare determinati obblighi di diligenza al fine di ***contrastare*** la diffusione di contenuti terroristici tramite i loro servizi ***al pubblico***. Tali obblighi di diligenza non dovrebbero costituire un obbligo generale ***per i prestatori di servizi di hosting di sorvegliare le informazioni che memorizzano né un obbligo generale di ricercare attivamente fatti che indichino la presenza di attività illecite***. Gli obblighi di diligenza dovrebbero tra l'altro significare che, quando applicano il presente regolamento, i prestatori di servizi di hosting agiscono in maniera ***trasparente***, diligente, proporzionata e non discriminatoria nei confronti dei contenuti che memorizzano, in particolare quando applicano le proprie condizioni contrattuali, al fine di evitare la rimozione di contenuti che non hanno natura terroristica. La rimozione di contenuti o la disabilitazione dell'accesso agli stessi devono essere effettuate nel rispetto della libertà di espressione, ***della libertà di ricevere e diffondere informazioni e idee in una società aperta e democratica, nonché della libertà e del pluralismo dei***

media.

Emendamento 16

Proposta di regolamento Considerando 13

Testo della Commissione

(13) Occorre armonizzare la procedura e gli obblighi che discendono dagli ordini **giuridici** che ingiungono ai prestatori di servizi di hosting di rimuovere contenuti terroristici o di disabilitarne l'accesso, in esito a una valutazione delle autorità competenti. Gli Stati membri dovrebbero designare le autorità competenti, assegnando tale compito **alle autorità amministrative, esecutive o giudiziarie** di loro scelta. In considerazione della velocità alla quale i contenuti terroristici sono diffusi attraverso i servizi online, la presente disposizione impone ai prestatori di servizi di hosting l'obbligo di provvedere a che i contenuti terroristici oggetto di un ordine di rimozione siano rimossi o che l'accesso sia disattivato entro un'ora dal ricevimento del provvedimento. **Spetta ai prestatori di servizi di hosting decidere se rimuovere il contenuto in questione o disabilitarne l'accesso per gli utilizzatori nell'Unione.**

Emendamento

(13) Occorre armonizzare la procedura e gli obblighi che discendono dagli ordini **di rimozione** che ingiungono ai prestatori di servizi di hosting di rimuovere contenuti terroristici o di disabilitarne l'accesso, in esito a una valutazione delle autorità competenti. Gli Stati membri dovrebbero designare le autorità competenti, assegnando tale compito **a un'autorità giudiziaria o a un'autorità amministrativa o esecutiva indipendente dal punto di vista funzionale** di loro scelta. In considerazione della velocità alla quale i contenuti terroristici sono diffusi attraverso i servizi online, la presente disposizione impone ai prestatori di servizi di hosting l'obbligo di provvedere a che i contenuti terroristici oggetto di un ordine di rimozione siano rimossi o che l'accesso sia disattivato entro un'ora dal ricevimento del provvedimento.

Emendamento 17

Proposta di regolamento Considerando 14

Testo della Commissione

(14) L'autorità competente dovrebbe trasmettere l'ordine di rimozione direttamente **al destinatario e** al punto di

Emendamento

(14) L'autorità competente dovrebbe trasmettere l'ordine di rimozione direttamente al punto di contatto **del**

contatto con ogni mezzo elettronico che consenta di conservare una traccia scritta in condizioni che permettano al prestatore di stabilirne l'autenticità, compresa l'esattezza della data e dell'ora di invio e ricevimento dell'ordine, quali posta elettronica protetta e piattaforme o altri canali protetti, compresi quelli messi a disposizione dal prestatore di servizi, in conformità delle norme in materia di protezione dei dati personali. Segnatamente, tale obbligo può essere assolto usando servizi elettronici di recapito certificato qualificati ai sensi del regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio¹².

¹² Regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno e che abroga la direttiva 1999/93/CE (GU L 257 del 28.8.2014, pag. 73).

prestatore di servizi di hosting e, laddove il prestatore di servizi di hosting abbia lo stabilimento principale in un altro Stato membro, all'autorità competente di tale Stato membro con ogni mezzo elettronico che consenta di conservare una traccia scritta in condizioni che permettano al prestatore di stabilirne l'autenticità, compresa l'esattezza della data e dell'ora di invio e ricevimento dell'ordine, quali posta elettronica protetta e piattaforme o altri canali protetti, compresi quelli messi a disposizione dal prestatore di servizi, in conformità delle norme in materia di protezione dei dati personali. Segnatamente, tale obbligo può essere assolto usando servizi elettronici di recapito certificato qualificati ai sensi del regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio¹².

¹² Regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno e che abroga la direttiva 1999/93/CE (GU L 257 del 28.8.2014, pag. 73).

Emendamento 18

Proposta di regolamento Considerando 15

Testo della Commissione

(15) Le segnalazioni emesse dalle autorità competenti o da Europol costituiscono un modo efficace e rapido di sensibilizzare i prestatori di servizi di hosting alla presenza di contenuti specifici nei loro servizi. Questo meccanismo inteso ad allertare i prestatori di servizi di hosting nei confronti delle informazioni che possono essere considerate contenuti terroristici,

Emendamento

soppresso

che permette loro su base volontaria di esaminare la compatibilità delle proprie clausole contrattuali, dovrebbe rimanere disponibile in aggiunta agli ordini di rimozione. È importante che i prestatori di servizi di hosting valutino tali segnalazioni in via prioritaria e forniscano rapidamente un feedback in merito alle azioni intraprese. La decisione finale in merito all'opportunità di rimuovere il contenuto, in quanto non compatibile con le proprie condizioni contrattuali spetta al prestatore di servizi di hosting. Nell'attuazione del presente regolamento con riferimento alle segnalazioni, il mandato di Europol, definito nel regolamento (UE) 2016/794¹³, resta invariato.

¹³ *Regolamento (UE) 2016/794 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, che istituisce l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione nell'attività di contrasto (Europol) e sostituisce e abroga le decisioni del Consiglio 2009/371/GAI, 2009/934/GAI, 2009/935/GAI, 2009/936/GAI e 2009/968/GAI (GU L 135 del 24.5.2016, pag. 53).*

Emendamento 19

Proposta di regolamento Considerando 16

Testo della Commissione

(16) In considerazione della portata e della rapidità necessarie per individuare e rimuovere efficacemente i contenuti terroristici, l'adozione ***proattiva*** di misure proporzionate, ***compreso il ricorso in alcuni casi a strumenti automatizzati***, costituisce un elemento essenziale di lotta ai contenuti terroristici online. Al fine di ridurre l'accessibilità ai contenuti

Emendamento

(16) In considerazione della portata e della rapidità necessarie per individuare e rimuovere efficacemente i contenuti terroristici, l'adozione di misure ***specifiche*** proporzionate costituisce un elemento essenziale di lotta ai contenuti terroristici online. Al fine di ridurre l'accessibilità ai contenuti terroristici nei loro servizi, i prestatori di servizi di hosting dovrebbero

terroristici nei loro servizi, i prestatori di servizi di hosting dovrebbero valutare se sia opportuno adottare misure **proattive** in funzione dei rischi e dell'esposizione a contenuti terroristici nonché delle conseguenze sui diritti dei terzi **alle informazioni** e dell'interesse pubblico. Di conseguenza, i prestatori di servizi di hosting dovrebbero determinare le misure **proattive** appropriate, efficaci e proporzionate da attuare. Tale obbligo non dovrebbe implicare un obbligo generale di sorveglianza. Nel contesto di tale valutazione, l'assenza di ordini di rimozione **e di segnalazioni inviate** a un prestatore di servizi di hosting è un'indicazione di un basso livello di esposizione a contenuti terroristici.

valutare se sia opportuno adottare misure **specifiche** in funzione dei rischi e dell'esposizione a contenuti terroristici nonché delle conseguenze sui diritti dei terzi e dell'interesse pubblico **a ricevere e diffondere informazioni, in particolare in presenza di un livello sostanziale di esposizione a contenuti terroristici e di ordini di rimozione**. Di conseguenza, i prestatori di servizi di hosting dovrebbero determinare le misure **specifiche** appropriate, **mirate**, efficaci e proporzionate da attuare. Tale obbligo non dovrebbe implicare un obbligo generale di sorveglianza. **Tali misure specifiche possono includere l'invio di relazioni periodiche alle autorità competenti, un incremento delle risorse umane che si occupano di misure volte a tutelare i servizi dalla diffusione pubblica di contenuti terroristici, nonché lo scambio delle migliori pratiche**. Nel contesto di tale valutazione, l'assenza di ordini di rimozione **indirizzati** a un prestatore di servizi di hosting è un'indicazione di un basso livello di esposizione a contenuti terroristici.

Emendamento 20

Proposta di regolamento Considerando 17

Testo della Commissione

(17) Quando attuano misure **proattive**, i prestatori di servizi di hosting dovrebbero assicurare che sia preservato il diritto degli utilizzatori alla libertà di espressione e **di informazione, compresa la** libertà di ricevere e diffondere informazioni. Oltre ai requisiti stabiliti nella legislazione, anche in materia di protezione dei dati personali, i prestatori di servizi di hosting dovrebbero agire con la debita diligenza e attuare misure di salvaguardia, comprese in particolare la sorveglianza e le verifiche

Emendamento

(17) Quando attuano misure **specifiche**, i prestatori di servizi di hosting dovrebbero assicurare che sia preservato il diritto degli utilizzatori alla libertà di espressione e **alla** libertà di ricevere e diffondere informazioni **e idee in una società aperta e democratica**. Oltre ai requisiti stabiliti nella legislazione, anche in materia di protezione dei dati personali, i prestatori di servizi di hosting dovrebbero agire con la debita diligenza e attuare misure di salvaguardia, comprese in particolare la

umane, *se del caso*, al fine di evitare decisioni indesiderate ed erranee di rimozione di contenuti che non hanno natura terroristica. ***Ciò vale in particolare quando i prestatori di servizi di hosting utilizzano strumenti automatizzati per individuare i contenuti terroristici. Qualsiasi decisione di ricorrere a strumenti automatizzati, adottata dal prestatore di servizi di hosting stesso o su richiesta dell'autorità competente, dovrebbe essere valutata sotto il profilo dell'affidabilità della tecnologia utilizzata e delle conseguenze per i diritti fondamentali.***

sorveglianza e le verifiche umane, al fine di evitare decisioni indesiderate ed erranee di rimozione di contenuti che non hanno natura terroristica.

Emendamento 21

Proposta di regolamento Considerando 18

Testo della Commissione

(18) Al fine di garantire che i prestatori di servizi di hosting esposti a contenuti terroristici adottino misure adeguate per prevenire l'uso improprio dei loro servizi, ***le autorità competenti dovrebbero*** imporre ai prestatori di servizi di hosting che hanno ricevuto un ***ordine*** di rimozione, ***divenuto definitivo***, di riferire in merito alle misure ***proattive*** adottate. ***Si potrebbe trattare di misure volte a prevenire che il contenuto terroristico rimosso o il cui accesso è stato disabilitato sia nuovamente caricato online a seguito di un ordine di rimozione o di una segnalazione ricevuta, utilizzando strumenti pubblici o privati che permettano di confrontarlo con contenuti terroristici noti.*** Tali misure possono inoltre fare uso di strumenti tecnici affidabili per individuare nuovi contenuti terroristici, ***avvalendosi di quelli disponibili sul mercato o quelli sviluppati dal prestatore di servizi di hosting.*** Il prestatore di servizi dovrebbe riferire in merito alle specifiche misure ***proattive***

Emendamento

(18) Al fine di garantire che i prestatori di servizi di hosting esposti a contenuti terroristici adottino misure adeguate per prevenire l'uso improprio dei loro servizi, ***l'autorità competente dovrebbe*** imporre ai prestatori di servizi di hosting che hanno ricevuto un ***numero sostanziale di ordini*** di rimozione ***definitivi*** di riferire in merito alle misure ***specifiche*** adottate. Tali misure possono inoltre fare uso di strumenti tecnici affidabili per individuare nuovi contenuti terroristici. Il prestatore di servizi dovrebbe riferire in merito alle specifiche misure attuate al fine di consentire all'autorità competente di valutare se siano ***necessarie***, efficaci e proporzionate e se, qualora siano utilizzati strumenti automatizzati, il prestatore di servizi di hosting dispone delle necessarie competenze in materia di sorveglianza e verifiche umane. Nel valutare l'efficacia, ***la necessità*** e la proporzionalità delle misure, le autorità competenti dovrebbero tenere conto dei parametri pertinenti, compresi il

attuare al fine di consentire all'autorità competente di valutare se siano efficaci e proporzionate e se, qualora siano utilizzati strumenti automatizzati, il prestatore di servizi di hosting dispone delle necessarie competenze in materia di sorveglianza e verifiche umane. Nel valutare l'efficacia e la proporzionalità delle misure, le autorità competenti dovrebbero tenere conto dei parametri pertinenti, compresi il numero di ordini di rimozione **e segnalazioni** trasmessi al prestatore, la sua capacità economica e l'impatto dei suoi servizi sulla diffusione di contenuti terroristici (ad esempio, in considerazione del numero di utilizzatori nell'Unione).

numero di ordini di rimozione trasmessi al prestatore, **le sue dimensioni**, la sua capacità economica e l'impatto dei suoi servizi sulla diffusione di contenuti terroristici (ad esempio, in considerazione del numero di utilizzatori nell'Unione), **nonché le misure di salvaguardia attuate per tutelare la libertà di espressione e di informazione e il numero di casi in cui sono state applicate limitazioni a contenuti legali**.

Emendamento 22

Proposta di regolamento Considerando 19

Testo della Commissione

(19) A seguito della richiesta, l'autorità competente dovrebbe avviare un dialogo con il prestatore di servizi di hosting sulle misure **proattive** necessarie da attuare. Se necessario, l'autorità competente dovrebbe **esigere** l'adozione di misure **proattive** appropriate, efficaci e proporzionate qualora ritenga che le misure adottate siano insufficienti per far fronte ai rischi. La **decisione** di **imporre** tali misure **proattive** non dovrebbe, **in linea di principio**, comportare l'imposizione di un obbligo generale di sorveglianza, conformemente all'articolo 15, paragrafo 1, della direttiva 2000/31/CE. **Considerando i rischi particolarmente gravi connessi alla diffusione di contenuti terroristici, le decisioni adottate dalle autorità competenti sulla base del presente regolamento possono derogare all'approccio di cui all'articolo 15, paragrafo 1, della direttiva 2000/31/CE per talune misure specifiche e mirate la**

Emendamento

(19) A seguito della richiesta, l'autorità competente dovrebbe avviare un dialogo con il prestatore di servizi di hosting sulle misure **specifiche** necessarie da attuare. Se necessario, l'autorità competente dovrebbe **chiedere al prestatore di servizi di hosting di valutare nuovamente le misure necessarie o dovrebbe chiedere** l'adozione di misure **specifiche** appropriate, efficaci e proporzionate qualora ritenga che le misure adottate **non rispettino i principi di necessità e proporzionalità** o siano insufficienti per far fronte ai rischi. **L'autorità competente dovrebbe richiedere unicamente misure specifiche che il prestatore di servizi di hosting possa ragionevolmente attuare, tenendo conto, tra gli altri fattori, delle risorse finanziarie e di altra natura del prestatore di servizi di hosting.** La **richiesta** di **attuare** tali misure **specifiche** non dovrebbe comportare l'imposizione di un obbligo generale di sorveglianza, conformemente

cui adozione sia necessaria per motivi imperativi di sicurezza pubblica. Prima di adottare tale decisione, l'autorità competente dovrebbe garantire un giusto equilibrio tra obiettivi di interesse generale e i diritti fondamentali in questione, in particolare la libertà di espressione e d'informazione e la libertà d'impresa, e addurre un'adeguata giustificazione.

all'articolo 15, paragrafo 1, della direttiva 2000/31/CE.

Emendamento 23

Proposta di regolamento Considerando 20

Testo della Commissione

(20) L'obbligo per i prestatori di servizi di hosting di conservare i contenuti rimossi e i relativi dati dovrebbe essere previsto per finalità specifiche e limitato al tempo necessario. Tale obbligo di conservazione dei dati dovrebbe essere esteso ai relativi dati, nella misura in cui tali dati andrebbero altrimenti perduti a seguito della rimozione del contenuto in questione. I relativi dati possono ad esempio includere dati relativi agli abbonati, **compresi** in particolare i dati relativi all'identità del fornitore di contenuti, nonché i "dati relativi agli accessi", tra cui ad esempio i dati relativi alla data e all'ora di utilizzo da parte del fornitore di contenuti, o la connessione al servizio (log-in) e la disconnessione (log-off) dal medesimo, unitamente all'indirizzo IP assegnato al fornitore di contenuti dal prestatore di servizi di accesso a Internet.

Emendamento

(20) L'obbligo per i prestatori di servizi di hosting di conservare i contenuti rimossi e i relativi dati dovrebbe essere previsto per finalità specifiche e limitato al tempo necessario. Tale obbligo di conservazione dei dati dovrebbe essere esteso ai relativi dati, nella misura in cui tali dati andrebbero altrimenti perduti a seguito della rimozione del contenuto in questione. I relativi dati possono ad esempio includere dati relativi agli abbonati, in particolare i dati relativi all'identità del fornitore di contenuti, nonché i "dati relativi agli accessi", tra cui ad esempio i dati relativi alla data e all'ora di utilizzo da parte del fornitore di contenuti, o la connessione al servizio (log-in) e la disconnessione (log-off) dal medesimo, unitamente all'indirizzo IP assegnato al fornitore di contenuti dal prestatore di servizi di accesso a Internet.

Emendamento 24

Proposta di regolamento Considerando 21

(21) L'obbligo di conservare il contenuto ai fini di un procedimento di riesame amministrativo o giurisdizionale è necessario e giustificato per garantire misure di tutela efficaci al fornitore di contenuti il cui contenuto è stato rimosso o l'accesso disabilitato o per garantire il ripristino di tale contenuto allo stato precedente alla sua rimozione, in funzione dell'esito del procedimento di riesame. L'obbligo di conservare il contenuto a fini di indagine e azione penale è giustificato e necessario in considerazione della potenziale utilità di tale materiale per scardinare o prevenire attività terroristiche. Se le imprese rimuovono i contenuti o ne disabilitano l'accesso, ***segnatamente*** a seguito dell'adozione ***proattiva*** di proprie misure, ***e non ne informano le pertinenti autorità ritenendo che non rientrino nell'ambito di applicazione dell'articolo 13, paragrafo 4, del presente regolamento, le autorità di contrasto potrebbero non essere a conoscenza dell'esistenza di tale contenuto.*** Ciò giustifica anche la conservazione di contenuti a fini di prevenzione, accertamento, indagine e perseguimento di reati di terrorismo. A tal fine, l'obbligo di conservazione è limitato ai dati che possono riguardare reati di terrorismo e può pertanto contribuire a perseguire i reati di terrorismo o la prevenzione di gravi rischi per la sicurezza pubblica.

(21) L'obbligo di conservare il contenuto ai fini di un procedimento di riesame ***o di ricorso*** amministrativo o giurisdizionale è necessario e giustificato per garantire misure di tutela efficaci al fornitore di contenuti il cui contenuto è stato rimosso o l'accesso disabilitato o per garantire il ripristino di tale contenuto allo stato precedente alla sua rimozione, in funzione dell'esito del procedimento di riesame. L'obbligo di conservare il contenuto a fini di indagine e azione penale è giustificato e necessario in considerazione della potenziale utilità di tale materiale per scardinare o prevenire attività terroristiche. Se le imprese rimuovono i contenuti o ne disabilitano l'accesso a seguito dell'adozione di proprie misure ***specifiche, dovrebbero informarne tempestivamente*** le autorità di contrasto ***competenti***. Ciò giustifica anche la conservazione di contenuti a fini di prevenzione, accertamento, indagine e perseguimento di reati di terrorismo. A tal fine, ***i contenuti terroristici e i relativi dati dovrebbero essere conservati solo per un periodo di tempo tale da consentire alle autorità di contrasto di controllare i contenuti e decidere se sono necessari ai suddetti fini specifici. Tale periodo ha una durata massima di sei mesi. A fini di prevenzione, accertamento, indagine e perseguimento di reati di terrorismo,*** l'obbligo di conservazione è limitato ai dati che possono riguardare reati di terrorismo e può pertanto contribuire a perseguire i reati di terrorismo o la prevenzione di gravi rischi per la sicurezza pubblica

Emendamento 25

Proposta di regolamento Considerando 22

Testo della Commissione

(22) Per garantire la proporzionalità, il periodo di conservazione dovrebbe essere limitato a sei mesi, in modo da dare ai fornitori di contenuti il tempo sufficiente ad avviare il procedimento di riesame *e* consentire alle autorità di contrasto di accedere ai dati pertinenti ai fini delle indagini e dell'azione penale nei confronti dei reati di terrorismo. Su richiesta dell'autorità che effettua il riesame, tale termine può tuttavia essere prorogato del tempo necessario qualora il procedimento di riesame sia avviato ma non completato entro il periodo di sei mesi. Tale periodo dovrebbe essere sufficiente per consentire alle autorità di contrasto di conservare ***gli elementi di prova necessari*** in relazione alle loro indagini assicurando nel contempo un equilibrio con i diritti fondamentali in questione.

Emendamento

(22) Per garantire la proporzionalità, il periodo di conservazione dovrebbe essere limitato a sei mesi, in modo da dare ai fornitori di contenuti il tempo sufficiente ad avviare il procedimento di riesame *o* consentire alle autorità di contrasto di accedere ai dati pertinenti ai fini delle indagini e dell'azione penale nei confronti dei reati di terrorismo. Su richiesta dell'autorità che effettua il riesame, tale termine può tuttavia essere prorogato del tempo necessario qualora il procedimento di riesame ***o di ricorso*** sia avviato ma non completato entro il periodo di sei mesi. Tale periodo dovrebbe ***inoltre*** essere sufficiente per consentire alle autorità di contrasto di conservare ***il materiale necessario*** in relazione alle loro indagini ***e azioni penali*** assicurando nel contempo un equilibrio con i diritti fondamentali in questione.

Emendamento 26

Proposta di regolamento Considerando 24

Testo della Commissione

(24) La trasparenza della politica applicata dai prestatori di servizi di hosting in relazione ai contenuti terroristici è essenziale ai fini della loro maggiore responsabilità nei confronti dei propri utilizzatori e per rafforzare la fiducia dei cittadini nel mercato unico digitale. I prestatori di servizi di hosting dovrebbero pubblicare relazioni annuali sulla trasparenza contenenti informazioni utili sulle misure adottate per individuare, identificare e rimuovere contenuti terroristici.

Emendamento

(24) La trasparenza della politica applicata dai prestatori di servizi di hosting in relazione ai contenuti terroristici è essenziale ai fini della loro maggiore responsabilità nei confronti dei propri utilizzatori e per rafforzare la fiducia dei cittadini nel mercato unico digitale. ***Solo i*** prestatori di servizi di hosting ***che sono soggetti a ordini di rimozione per l'anno di riferimento*** dovrebbero ***essere tenuti a*** pubblicare relazioni annuali sulla trasparenza contenenti informazioni utili sulle misure adottate per individuare,

identificare e rimuovere contenuti terroristici.

Emendamento 27

Proposta di regolamento Considerando 24 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(24 bis) Le autorità competenti dell'emissione di ordini di rimozione dovrebbero altresì pubblicare relazioni sulla trasparenza contenenti informazioni sul numero di ordini di rimozione emanati, sul numero di rifiuti opposti, sul numero di contenuti terroristici individuati che hanno condotto a indagini e azioni penali in relazione a reati di terrorismo, nonché sul numero di casi di contenuti erroneamente individuati come terroristici.

Emendamento 28

Proposta di regolamento Considerando 25

Testo della Commissione

Emendamento

(25) Le procedure di reclamo costituiscono una tutela necessaria contro la rimozione erronea di contenuti protetti nell'ambito della libertà di espressione e **di informazione**. I prestatori di servizi di hosting dovrebbero pertanto predisporre meccanismi di facile uso per i reclami, assicurando che siano trattati tempestivamente e in piena trasparenza nei confronti del fornitore di contenuti. L'obbligo di ripristinare il contenuto rimosso erroneamente non pregiudica la possibilità che il prestatore di servizi di

(25) Le procedure di reclamo costituiscono una tutela necessaria contro la rimozione erronea di contenuti protetti nell'ambito della libertà di espressione e **della libertà di ricevere e diffondere informazioni e idee in una società aperta e democratica**. I prestatori di servizi di hosting dovrebbero pertanto predisporre meccanismi di facile uso per i reclami, assicurando che siano trattati tempestivamente e in piena trasparenza nei confronti del fornitore di contenuti. L'obbligo di ripristinare il contenuto

hosting applichi le proprie condizioni contrattuali per altri motivi.

rimosso erroneamente non pregiudica la possibilità che il prestatore di servizi di hosting applichi le proprie condizioni contrattuali per altri motivi.

Emendamento 29

Proposta di regolamento Considerando 26

Testo della Commissione

(26) L'articolo 19 del TUE e l'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea sanciscono il diritto a una tutela giurisdizionale effettiva, in forza del quale le persone devono essere in grado di conoscere il motivo per cui il contenuto da loro caricato è stato rimosso o il relativo accesso disabilitato. A tal fine, il prestatore di servizi di hosting dovrebbe mettere a disposizione del fornitore di contenuti utili informazioni che gli consentano di impugnare la decisione. ***Può tuttavia non essere necessario inviare una notifica al fornitore di contenuti.*** A seconda delle circostanze, i prestatori di servizi di hosting possono sostituire il contenuto considerato terroristico con un messaggio indicante che il contenuto è stato rimosso o disattivato in conformità del presente regolamento. ***Su sua richiesta, il fornitore di contenuti dovrebbe ricevere maggiori informazioni sui motivi della rimozione e sui mezzi di ricorso.*** Le autorità competenti dovrebbero informare il prestatore di servizi di hosting se, per motivi di pubblica sicurezza, in particolare nel contesto di un'indagine, ritengono inappropriato o controproducente notificare direttamente la rimozione del contenuto o la disabilitazione dell'accesso al contenuto.

Emendamento

(26) L'articolo 19 del TUE e l'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea sanciscono il diritto a una tutela giurisdizionale effettiva, in forza del quale le persone devono essere in grado di conoscere il motivo per cui il contenuto da loro caricato è stato rimosso o il relativo accesso disabilitato. A tal fine, il prestatore di servizi di hosting dovrebbe mettere a disposizione del fornitore di contenuti utili informazioni, ***come i motivi della rimozione o della disabilitazione dell'accesso e il fondamento giuridico alla base dell'azione,*** che gli consentano di impugnare la decisione. A seconda delle circostanze, i prestatori di servizi di hosting possono sostituire il contenuto considerato terroristico con un messaggio indicante che il contenuto è stato rimosso o disattivato in conformità del presente regolamento. Le autorità competenti dovrebbero informare il prestatore di servizi di hosting se, per motivi di pubblica sicurezza, in particolare nel contesto di un'indagine, ritengono inappropriato o controproducente notificare direttamente la rimozione del contenuto o la disabilitazione dell'accesso al contenuto.

Emendamento 30

Proposta di regolamento Considerando 27

Testo della Commissione

(27) Al fine di evitare duplicazioni ed eventuali interferenze con le indagini, le autorità competenti dovrebbero scambiarsi informazioni, coordinarsi e cooperare reciprocamente e, se del caso, con Europol, quando emettono ordini di rimozione **o trasmettono segnalazioni** ai prestatori di servizi di hosting. Europol potrebbe sostenere l'attuazione delle disposizioni del presente regolamento, nel rispetto del suo attuale mandato e del quadro giuridico esistente.

Emendamento

(27) Al fine di evitare duplicazioni ed eventuali interferenze con le indagini **e di ridurre al minimo le spese a carico dei prestatori di servizi interessati**, le autorità competenti dovrebbero scambiarsi informazioni, coordinarsi e cooperare reciprocamente e, se del caso, con Europol, quando emettono ordini di rimozione ai prestatori di servizi di hosting. Europol potrebbe sostenere l'attuazione delle disposizioni del presente regolamento, nel rispetto del suo attuale mandato e del quadro giuridico esistente.

Emendamento 31

Proposta di regolamento Considerando 27 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(27 bis) Le segnalazioni emesse da Europol costituiscono un modo efficace e rapido di sensibilizzare i prestatori di servizi di hosting alla presenza di contenuti specifici nei loro servizi. Questo meccanismo inteso ad allertare i prestatori di servizi di hosting nei confronti delle informazioni che possono essere considerate contenuti terroristici, che permette loro su base volontaria di esaminare la compatibilità con le proprie clausole contrattuali, dovrebbe rimanere disponibile in aggiunta agli ordini di rimozione. Per tale motivo, è importante che i prestatori di servizi di hosting collaborino con Europol, valutino le segnalazioni di Europol in via prioritaria

e forniscano rapidamente un feedback in merito alle azioni intraprese. La decisione finale in merito all'opportunità di rimuovere il contenuto, in quanto non compatibile con le proprie condizioni contrattuali, spetta al prestatore di servizi di hosting. Nell'attuazione del presente regolamento, il mandato di Europol, definito nel regolamento (UE) 2016/794^{1 bis}, resta invariato.

^{1 bis} Regolamento (UE) 2016/794 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, che istituisce l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione nell'attività di contrasto (Europol) e sostituisce e abroga le decisioni del Consiglio 2009/371/GAI, 2009/934/GAI, 2009/935/GAI, 2009/936/GAI e 2009/968/GAI (GU L 135 del 24.5.2016, pag. 53).

Emendamento 32

Proposta di regolamento Considerando 28

Testo della Commissione

(28) Per garantire un'attuazione efficace e sufficientemente coerente **di** misure **proattive**, le autorità competenti degli Stati membri dovrebbero consultarsi in merito alle discussioni che conducono con i prestatori di servizi di hosting sull'identificazione, l'attuazione e la valutazione di misure **proattive** specifiche. **Analogamente**, tale cooperazione è necessaria anche per quanto riguarda l'adozione di norme in materia di sanzioni, comprese l'attuazione e l'esecuzione delle stesse.

Emendamento

(28) Per garantire un'attuazione efficace e sufficientemente coerente **delle** misure **da parte dei prestatori di servizi di hosting**, le autorità competenti degli Stati membri dovrebbero consultarsi in merito alle discussioni che conducono con i prestatori di servizi di hosting **sugli ordini di rimozione e** sull'identificazione, l'attuazione e la valutazione di misure specifiche. Tale cooperazione è necessaria anche per quanto riguarda l'adozione di norme in materia di sanzioni, comprese l'attuazione e l'esecuzione delle stesse.

Emendamento 33

Proposta di regolamento
Considerando 29

Testo della Commissione

(29) È essenziale che l'autorità competente dello Stato membro responsabile di infliggere le sanzioni sia pienamente informata degli ordini di rimozione **e delle segnalazioni**, così come dei successivi scambi tra il prestatore di servizi di hosting e **l'autorità competente pertinente**. A tal fine, gli Stati membri dovrebbero provvedere affinché siano predisposti canali e meccanismi di comunicazione adeguati per condividere tempestivamente le informazioni pertinenti.

Emendamento

(29) È essenziale che l'autorità competente dello Stato membro responsabile di infliggere le sanzioni sia pienamente informata degli ordini di rimozione, così come dei successivi scambi tra il prestatore di servizi di hosting e **le autorità competenti pertinenti di altri Stati membri**. A tal fine, gli Stati membri dovrebbero provvedere affinché siano predisposti canali e meccanismi di comunicazione adeguati **e sicuri** per condividere tempestivamente le informazioni pertinenti.

Emendamento 34

Proposta di regolamento
Considerando 33

Testo della Commissione

(33) Sia i prestatori di servizi di hosting sia gli Stati membri dovrebbero istituire punti di contatto per facilitare il rapido trattamento degli ordini di rimozione **e delle segnalazioni**. Contrariamente al rappresentante legale, il punto di contatto assolve compiti di natura operativa. Il punto di contatto del prestatore di servizi di hosting dovrebbe disporre degli strumenti specifici che permettono di trasmettere per via elettronica gli ordini di rimozione **e le segnalazioni** e delle risorse tecniche e personali che consentono di trattarli rapidamente. Il punto di contatto del prestatore di servizi di hosting non deve necessariamente essere situato nell'Unione e il prestatore di servizi di hosting è libero di designare un punto di contatto già esistente, a condizione che questi sia in grado di svolgere le funzioni previste dal presente regolamento. Al fine di garantire

Emendamento

(33) Sia i prestatori di servizi di hosting sia gli Stati membri dovrebbero istituire punti di contatto per facilitare il rapido trattamento degli ordini di rimozione. Contrariamente al rappresentante legale, il punto di contatto assolve compiti di natura operativa. Il punto di contatto del prestatore di servizi di hosting dovrebbe disporre degli strumenti specifici che permettono di trasmettere per via elettronica gli ordini di rimozione e delle risorse tecniche e personali che consentono di trattarli rapidamente. Il punto di contatto del prestatore di servizi di hosting non deve necessariamente essere situato nell'Unione e il prestatore di servizi di hosting è libero di designare un punto di contatto già esistente, a condizione che questi sia in grado di svolgere le funzioni previste dal presente regolamento. Al fine di garantire che il contenuto terroristico sia rimosso o

che il contenuto terroristico sia rimosso o l'accesso disattivato entro un'ora dal ricevimento di un ordine di rimozione, i prestatori di servizi di hosting dovrebbero far sì che il punto di contatto sia accessibile 24 ore su 24 e 7 giorni su 7. Le informazioni sul punto di contatto dovrebbero comprendere informazioni sulla lingua in cui il punto di contatto può essere contattato. Per facilitare la comunicazione tra i prestatori di servizi di hosting e le autorità competenti, i prestatori di servizi di hosting sono incoraggiati ad ammettere la comunicazione in una delle lingue ufficiali dell'Unione nella quale sono disponibili le loro condizioni contrattuali.

l'accesso disattivato entro un'ora dal ricevimento di un ordine di rimozione, i prestatori di servizi di hosting dovrebbero far sì che il punto di contatto sia accessibile 24 ore su 24 e 7 giorni su 7. Le informazioni sul punto di contatto dovrebbero comprendere informazioni sulla lingua in cui il punto di contatto può essere contattato. Per facilitare la comunicazione tra i prestatori di servizi di hosting e le autorità competenti, i prestatori di servizi di hosting sono incoraggiati ad ammettere la comunicazione in una delle lingue ufficiali dell'Unione nella quale sono disponibili le loro condizioni contrattuali.

Emendamento 35

Proposta di regolamento Considerando 34

Testo della Commissione

(34) In assenza di un obbligo generale per i prestatori di servizi di assicurare la presenza fisica all'interno del territorio dell'Unione, è necessario determinare in modo chiaro lo Stato membro nella cui giurisdizione ricade il prestatore di servizi di hosting che offre servizi all'interno dell'Unione. Generalmente, il prestatore di servizi di hosting ricade nella giurisdizione dello Stato membro in cui ha lo stabilimento principale o in cui ha designato un rappresentante legale.

Tuttavia, quando un altro Stato membro emette un ordine di rimozione, le sue autorità dovrebbero poter dare esecuzione ai loro ordini adottando misure coercitive di natura non punitiva, ad esempio sanzioni pecuniarie. Anche se un prestatore di servizi di hosting non ha sede nell'Unione e non vi ha designato un rappresentante legale, qualsiasi Stato membro dovrebbe comunque poter

Emendamento

(34) In assenza di un obbligo generale per i prestatori di servizi di assicurare la presenza fisica all'interno del territorio dell'Unione, è necessario determinare in modo chiaro lo Stato membro nella cui giurisdizione ricade il prestatore di servizi di hosting che offre servizi all'interno dell'Unione. Generalmente, il prestatore di servizi di hosting ricade nella giurisdizione dello Stato membro in cui ha lo stabilimento principale o in cui ha designato un rappresentante legale. Anche se un prestatore di servizi di hosting non ha sede nell'Unione e non vi ha designato un rappresentante legale, qualsiasi Stato membro dovrebbe comunque poter infliggere sanzioni, a condizione che sia rispettato il principio del *ne bis in idem*.

infliggere sanzioni, a condizione che sia rispettato il principio del ne bis in idem.

Emendamento 36

Proposta di regolamento Considerando 35

Testo della Commissione

(35) I prestatori di servizi di hosting che non sono stabiliti nell'Unione dovrebbero designare, per iscritto, un rappresentante legale al fine di assicurare il rispetto e l'esecuzione degli obblighi ai sensi del presente regolamento.

Emendamento

(35) I prestatori di servizi di hosting che non sono stabiliti nell'Unione dovrebbero designare, per iscritto, un rappresentante legale al fine di assicurare il rispetto e l'esecuzione degli obblighi ai sensi del presente regolamento. ***I prestatori di servizi di hosting possono avvalersi di un rappresentante legale già esistente, a condizione che questi sia in grado di svolgere le funzioni previste dal presente regolamento.***

Emendamento 37

Proposta di regolamento Considerando 37

Testo della Commissione

(37) Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, gli Stati membri dovrebbero designare autorità ***competenti***. ***L'obbligo di designare le autorità competenti*** non richiede ***necessariamente*** l'istituzione di ***nuove*** autorità; i compiti stabiliti dal presente regolamento possono essere assegnati ***ad organismi esistenti***. Il presente regolamento fa obbligo di designare autorità ***competenti*** a emettere ordini di rimozione ***e segnalazioni***, vigilare sulle misure ***proattive*** e infliggere sanzioni. ***Spetta agli Stati membri decidere quante autorità intendono designare per tali compiti.***

Emendamento

(37) Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, gli Stati membri dovrebbero designare ***un'unica*** autorità ***giudiziaria o un'unica autorità amministrativa indipendente dal punto di vista funzionale***. ***Tale*** obbligo non richiede l'istituzione di ***una nuova*** autorità; i compiti stabiliti dal presente regolamento possono essere assegnati ***a un organismo esistente***. Il presente regolamento fa obbligo di designare ***un'autorità competente*** a emettere ordini di rimozione, vigilare sulle misure ***specifiche*** e infliggere sanzioni. ***Gli Stati membri dovrebbero comunicare l'autorità competente***

designata a norma del presente regolamento alla Commissione, che dovrebbe pubblicare online un elenco indicante l'autorità competente di ciascuno Stato membro. Il registro online dovrebbe essere facilmente accessibile per agevolare la rapida verifica dell'autenticità degli ordini di rimozione da parte dei prestatori di servizi di hosting.

Emendamento 38

Proposta di regolamento Considerando 38

Testo della Commissione

(38) Le sanzioni sono necessarie per garantire che i prestatori di servizi di hosting diano effettiva attuazione agli obblighi previsti dal presente regolamento. Occorre che gli Stati membri adottino norme relative alle sanzioni, comprese, eventualmente, linee guida per il calcolo delle stesse. ***Sanzioni particolarmente severe*** dovrebbero essere inflitte nel caso in cui ***il prestatore*** di servizi di hosting ***ometta*** sistematicamente ***di rimuovere contenuti terroristici o di disabilitarne l'accesso entro un'ora dal ricevimento di un ordine di rimozione. La mancata conformità in casi individuali potrebbe essere sanzionata nel rispetto del principio ne bis in idem e del principio di proporzionalità, assicurando che tali sanzioni tengano conto dell'inosservanza sistematica. Al fine di garantire la certezza del diritto, il regolamento dovrebbe stabilire in che misura*** gli obblighi ***pertinenti possano essere soggetti a sanzioni***. Sanzioni in caso di mancato rispetto dell'articolo 6 dovrebbero essere adottate solo in relazione agli obblighi derivanti ***dalla*** richiesta di ***riferire a norma dell'articolo 6, paragrafo 2, o da una decisione che impone*** misure proattive

Emendamento

(38) Le sanzioni sono necessarie per garantire che i prestatori di servizi di hosting diano effettiva attuazione agli obblighi previsti dal presente regolamento. Occorre che gli Stati membri adottino norme relative alle sanzioni, comprese, eventualmente, linee guida per il calcolo delle stesse. Dovrebbero essere inflitte ***sanzioni*** nel caso in cui ***i prestatori*** di servizi di hosting ***omettano*** sistematicamente ***e persistentemente di ottemperare agli obblighi che incombono loro in virtù del presente regolamento.*** Sanzioni in caso di mancato rispetto dell'articolo 6 dovrebbero essere adottate solo in relazione agli obblighi derivanti ***da una*** richiesta ***di attuazione di*** misure ***specifiche*** supplementari a norma dell'articolo 6, paragrafo 4. Nel determinare se debbano essere inflitte sanzioni pecuniarie si dovrebbe tenere debito conto delle risorse finanziarie del prestatore. ***L'autorità competente dovrebbe altresì considerare se il prestatore di servizi di hosting è una start-up o una piccola o media impresa e dovrebbe stabilire, caso per caso, se il prestatore ha la capacità di conformarsi in maniera adeguata all'ordine emesso.***

supplementari a norma dell'articolo 6, paragrafo 4. Nel determinare se debbano essere inflitte sanzioni pecuniarie si dovrebbe tenere debito conto delle risorse finanziarie del prestatore. Gli Stati membri **assicurano** che le sanzioni non incoraggino la rimozione di contenuti che non hanno natura terroristica.

Gli Stati membri **dovrebbero assicurare** che le sanzioni non incoraggino la rimozione di contenuti che non hanno natura terroristica.

Emendamento 39

Proposta di regolamento Considerando 41

Testo della Commissione

(41) Gli Stati membri dovrebbero raccogliere informazioni sull'attuazione della legislazione. Occorre elaborare un programma dettagliato volto a monitorare gli esiti, i risultati e gli effetti del presente regolamento, al fine di fornire elementi per la valutazione della normativa.

Emendamento

(41) Gli Stati membri dovrebbero raccogliere informazioni sull'attuazione della legislazione, ***incluse informazioni sul numero di casi in cui l'indagine, l'accertamento e il perseguimento di reati terroristici hanno avuto un esito positivo a seguito del presente regolamento.*** Occorre elaborare un programma dettagliato volto a monitorare gli esiti, i risultati e gli effetti del presente regolamento, al fine di fornire elementi per la valutazione della normativa.

Emendamento 40

Proposta di regolamento Considerando 42

Testo della Commissione

(42) Sulla base delle constatazioni e conclusioni formulate nella relazione di attuazione e dell'esito dell'esercizio di monitoraggio, la Commissione dovrebbe effettuare una valutazione del presente regolamento ***non prima di tre anni*** dalla sua entrata in vigore. La valutazione

Emendamento

(42) Sulla base delle constatazioni e conclusioni formulate nella relazione di attuazione e dell'esito dell'esercizio di monitoraggio, la Commissione dovrebbe effettuare una valutazione del presente regolamento ***dopo un anno*** dalla sua entrata in vigore. La valutazione dovrebbe

dovrebbe essere basata sui **cinque** criteri di efficienza, efficacia, pertinenza, coerenza e valore aggiunto dell'UE. **Sarà valutato** il funzionamento delle diverse misure operative e tecniche previste dal regolamento, in particolare l'efficacia delle misure volte a migliorare l'individuazione, l'identificazione e la rimozione di contenuti terroristici, l'efficacia dei meccanismi di salvaguardia nonché le potenziali conseguenze per i diritti e gli interessi di terzi, compresa una revisione dell'obbligo di informare i fornitori di contenuti.

essere basata sui **sette** criteri di efficienza, **necessità, proporzionalità**, efficacia, pertinenza, coerenza e valore aggiunto dell'UE. **Dovrebbe esaminare** il funzionamento delle diverse misure operative e tecniche previste dal regolamento, in particolare l'efficacia delle misure volte a migliorare l'individuazione, l'identificazione e la rimozione di contenuti terroristici, l'efficacia dei meccanismi di salvaguardia nonché le potenziali conseguenze per i diritti **fondamentali, inclusi la libertà di espressione e la libertà di ricevere e diffondere informazioni, la libertà e il pluralismo dei media, la libertà d'impresa e il diritto alla vita privata e alla protezione dei dati personali**. La Commissione dovrebbe altresì valutare le potenziali conseguenze per gli interessi di terzi, compresa una revisione dell'obbligo di informare i fornitori di contenuti.

Emendamento 41

Proposta di regolamento

Articolo 1 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione

1. Il presente regolamento stabilisce regole uniformi per **impedire** l'uso improprio dei servizi di hosting ai fini della diffusione di contenuti terroristici online. Esso prevede in particolare:

Emendamento

1. Il presente regolamento stabilisce regole uniformi **mirate** per **contrastare** l'uso improprio dei servizi di hosting ai fini della diffusione **pubblica** di contenuti terroristici online. Esso prevede in particolare:

Emendamento 42

Proposta di regolamento

Articolo 1 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione

(a) norme relative agli obblighi di diligenza che i prestatori di servizi di hosting sono tenuti ad applicare per ***impedire*** la diffusione di contenuti terroristici tramite i loro servizi e garantirne, ove necessario, la rapida rimozione;

Emendamento

(a) norme relative agli obblighi di diligenza ***ragionevoli e proporzionati*** che i prestatori di servizi di hosting sono tenuti ad applicare per ***contrastare*** la diffusione ***pubblica*** di contenuti terroristici tramite i loro servizi e garantirne, ove necessario, la rapida rimozione;

Emendamento 43

Proposta di regolamento

Articolo 1 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione

(b) una serie di misure che gli Stati membri sono tenuti ad attuare per individuare i contenuti terroristici, consentirne la rapida rimozione da parte dei prestatori di servizi di hosting e facilitare la cooperazione con le autorità competenti di altri Stati membri, i prestatori di servizi di hosting e, se del caso, gli organismi pertinenti dell'Unione.

Emendamento

(b) una serie di misure che gli Stati membri sono tenuti ad attuare per individuare i contenuti terroristici, consentirne la rapida rimozione da parte dei prestatori di servizi di hosting, ***conformemente alla legislazione dell'Unione che prevede salvaguardie adeguate in materia di libertà di espressione e di libertà di ricevere e diffondere informazioni e idee in una società aperta e democratica***, e facilitare la cooperazione con le autorità competenti di altri Stati membri, i prestatori di servizi di hosting e, se del caso, gli organismi pertinenti dell'Unione.

Emendamento 44

Proposta di regolamento

Articolo 1 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Il presente regolamento si applica ai

Emendamento

2. Il presente regolamento si applica ai

prestatori di servizi di hosting che offrono servizi nell'Unione, indipendentemente dal luogo del loro stabilimento principale.

prestatori di servizi di hosting che offrono servizi **al pubblico** nell'Unione, indipendentemente dal luogo del loro stabilimento principale.

Emendamento 45

Proposta di regolamento

Articolo 1 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 bis. Il presente regolamento non si applica ai contenuti diffusi per scopi educativi, artistici, giornalistici o di ricerca o per finalità di sensibilizzazione, né ai contenuti che rappresentano l'espressione di opinioni polemiche o controverse nell'ambito di dibattiti pubblici.

Emendamento 46

Proposta di regolamento

Articolo 1 – paragrafo 2 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 ter. Il presente regolamento non ha l'effetto di modificare l'obbligo di rispettare i diritti, le libertà e i principi di cui all'articolo 6 del trattato sull'Unione europea e si applica fatti salvi i principi fondamentali sanciti nel diritto nazionale e dell'Unione per quanto concerne la libertà di parola, la libertà di stampa nonché la libertà e il pluralismo dei media.

Emendamento 47

Proposta di regolamento

Articolo 1 – paragrafo 2 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 quater. Il presente regolamento non pregiudica la direttiva 2000/31/CE.

Emendamento 48

Proposta di regolamento

Articolo 2 – punto -1 (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(-1) "servizi della società dell'informazione": i servizi di cui all'articolo 2, lettera a), della direttiva 2000/31/CE;

Emendamento 49

Proposta di regolamento

Articolo 2 – punto 1

Testo della Commissione

Emendamento

(1) "prestatore di servizi di hosting": un prestatore di servizi della società dell'informazione che consistono nel memorizzare informazioni fornite dal fornitore di contenuti su richiesta di quest'ultimo e nel rendere le informazioni memorizzate disponibili **a terzi**;

(1) "prestatore di servizi di hosting": un prestatore di servizi della società dell'informazione che consistono nel memorizzare informazioni fornite dal fornitore di contenuti su richiesta di quest'ultimo e nel rendere le informazioni memorizzate disponibili **al pubblico. Tale definizione si applica esclusivamente ai servizi forniti al pubblico al livello applicazioni. I fornitori di infrastrutture cloud e i fornitori di cloud non sono considerati prestatori di servizi di hosting. Analogamente, tale definizione non si**

applica ai servizi di comunicazione elettronica di cui alla direttiva (UE) 2018/1972;

Emendamento 50

Proposta di regolamento Articolo 2 – punto 2

Testo della Commissione

(2) "fornitore di contenuti": un utilizzatore che ha fornito informazioni che sono (o sono state) memorizzate, su sua richiesta, da un prestatore di servizi di hosting;

Emendamento

(2) "fornitore di contenuti": un utilizzatore che ha fornito informazioni che sono (o sono state) memorizzate ***o rese disponibili al pubblico***, su sua richiesta, da un prestatore di servizi di hosting;

Emendamento 51

Proposta di regolamento Articolo 2 – punto 4

Testo della Commissione

(4) ***"reati di terrorismo": i reati ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2017/541;***

Emendamento

soppresso

Emendamento 52

Proposta di regolamento Articolo 2 – punto 5 – parte introduttiva

Testo della Commissione

(5) "contenuto terroristico": uno o più dei seguenti ***messaggi***:

Emendamento

(5) "contenuto terroristico": uno o più dei seguenti ***materiali***:

Emendamento 53

Proposta di regolamento

Articolo 2 – punto 5 – lettera a

Testo della Commissione

(a) istigazione, ***anche*** mediante l'apologia ***del terrorismo, alla commissione di*** reati di terrorismo, generando in tal modo il pericolo che tali reati ***siano effettivamente*** commessi;

Emendamento

(a) istigazione ***alla commissione di uno dei reati di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettere da a) a i), della direttiva (UE) 2017/541, se tale comportamento, direttamente o indirettamente, ad esempio mediante l'apologia di atti terroristici, inciti a compiere*** reati di terrorismo, generando in tal modo il pericolo che ***uno o più di*** tali reati ***possano essere*** commessi ***intenzionalmente***;

Emendamento 54

Proposta di regolamento

Articolo 2 – punto 5 – lettera b

Testo della Commissione

(b) ***incitamento a*** contribuire ***a*** reati di terrorismo;

Emendamento

(b) ***sollecitazione nei confronti di un'altra persona o di un altro gruppo di persone a commettere o contribuire alla commissione di uno dei reati di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettere da a) a i), della direttiva (UE) 2017/541, generando in tal modo il pericolo che uno o più di tali reati possano essere commessi intenzionalmente***;

Emendamento 55

Proposta di regolamento

Articolo 2 – punto 5 – lettera c

Testo della Commissione

(c) *promozione delle* attività di un gruppo terroristico, *in particolare incoraggiando la partecipazione o il sostegno a un* gruppo *terroristico* ai sensi dell'articolo 2, *paragrafo 3*, della direttiva (UE) 2017/541;

Emendamento

(c) *sollecitazione nei confronti di un'altra persona o di un altro gruppo di persone a prendere parte alle* attività di un gruppo terroristico, *ivi compreso fornendo informazioni o risorse materiali o finanziando in qualsiasi modo le attività di tale* gruppo ai sensi dell'articolo 4 della direttiva (UE) 2017/541, *generando in tal modo il pericolo che uno o più di tali reati possano essere commessi intenzionalmente*;

Emendamento 56

Proposta di regolamento

Articolo 2 – punto 5 – lettera d

Testo della Commissione

(d) istruzioni *su* metodi o tecniche allo scopo di commettere reati di terrorismo;

Emendamento

(d) *l'atto di impartire* istruzioni *per la fabbricazione o l'uso di esplosivi, armi da fuoco o altre armi o sostanze nocive o pericolose ovvero altri* metodi o tecniche *specifici* allo scopo di commettere *o contribuire alla commissione di uno dei* reati di terrorismo *di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettere da a) a i), della direttiva (UE) 2017/541*;

Emendamento 57

Proposta di regolamento

Articolo 2 – punto 5 – lettera d bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(d bis) *descrizione della commissione di uno o più dei reati di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettere da a) a i), della*

direttiva (UE) 2017/541, generando in tal modo il pericolo che uno o più di tali reati possano essere commessi intenzionalmente;

Emendamento 58

Proposta di regolamento Articolo 2 – punto 6

Testo della Commissione

(6) "diffusione di contenuti terroristici": il fatto di rendere accessibili **a terzi** i contenuti terroristici tramite i servizi dei prestatori di servizi di hosting;

Emendamento

(6) "diffusione di contenuti terroristici": il fatto di rendere accessibili **al pubblico** i contenuti terroristici tramite i servizi dei prestatori di servizi di hosting;

Emendamento 59

Proposta di regolamento Articolo 2 – punto 8

Testo della Commissione

(8) "**segnalazione**": un avviso trasmesso da un'autorità competente o, se del caso, da un pertinente organismo dell'Unione a un prestatore di servizi di hosting in merito a contenuti che possono essere considerati contenuti terroristici, affinché il prestatore proceda, su base volontaria, alla verifica della compatibilità con le proprie condizioni contrattuali al fine di prevenire la diffusione di contenuti terroristici;

Emendamento

soppresso

Emendamento 60

Proposta di regolamento Articolo 2 – punto 9 bis (nuovo)

**(9 bis) "autorità competente":
un'unica autorità giudiziaria designata o
un'autorità amministrativa indipendente
dal punto di vista funzionale nello Stato
membro.**

Emendamento 61

Proposta di regolamento Articolo 3 – paragrafo 1

1. I prestatori di servizi di hosting **adottano**, in conformità al presente regolamento, **misure adeguate, ragionevoli e proporzionate**, per **prevenire la diffusione di contenuti terroristici e** proteggere gli utilizzatori **da tali** contenuti. **In tale contesto**, essi agiscono in modo diligente, proporzionato e non discriminatorio, prestano il debito rispetto ai diritti fondamentali degli utilizzatori e tengono conto della fondamentale importanza che **riveste** la libertà di espressione e di **informazione** in una società aperta e democratica.

1. I prestatori di servizi di hosting **agiscono** in conformità al presente regolamento per proteggere gli utilizzatori **dai** contenuti **terroristici**. Essi agiscono in modo diligente, proporzionato e non discriminatorio, prestano il debito rispetto **in tutte le circostanze** ai diritti fondamentali degli utilizzatori e tengono conto della fondamentale importanza che **rivestono** la libertà di espressione e **la libertà di ricevere e trasmettere informazioni e idee** in una società aperta e democratica, **al fine di evitare l'eliminazione dei contenuti non terroristici**.

Emendamento 62

Proposta di regolamento Articolo 3 – paragrafo 1 bis (nuovo)

1 bis. Tali obblighi di diligenza non costituiscono un obbligo generale per i prestatori di servizi di hosting di

sorvegliare le informazioni che trasmettono o memorizzano né un obbligo generale di ricercare attivamente fatti o circostanze che indichino la presenza di attività illecite.

Emendamento 63

Proposta di regolamento Articolo 3 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. I prestatori di servizi di hosting includono nelle loro condizioni contrattuali disposizioni volte a prevenire la diffusione di contenuti terroristici e ne assicurano l'applicazione.

Emendamento

soppresso

Emendamento 64

Proposta di regolamento Articolo 3 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 bis. Laddove siano a conoscenza o siano consapevoli dell'esistenza di contenuti terroristici nei loro servizi, i prestatori di servizi di hosting ne informano le autorità competenti ed eliminano tali contenuti rapidamente.

Emendamento 65

Proposta di regolamento Articolo 3 – paragrafo 2 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 ter. I prestatori di servizi di hosting che soddisfano i criteri della definizione di fornitori di piattaforme per la condivisione di video a norma della direttiva (UE) 2018/1808 adottano misure appropriate per contrastare la diffusione di contenuti terroristici conformemente all'articolo 28 ter, paragrafo 1, lettera c), e paragrafo 3, della direttiva (UE) 2018/2018.

Emendamento 66

Proposta di regolamento Articolo 4 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. L'autorità competente ha facoltà di adottare **una decisione** che imponga al prestatore di servizi di hosting di rimuovere contenuti terroristici o di disabilitarne l'accesso.

1. L'autorità competente **dello Stato membro in cui il prestatore di servizi di hosting ha il suo stabilimento principale** ha facoltà di adottare **un ordine di rimozione** che imponga al prestatore di servizi di hosting di rimuovere contenuti terroristici o di disabilitarne l'accesso **in tutti gli Stati membri**.

Emendamento 67

Proposta di regolamento Articolo 4 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

1 bis. L'autorità competente di uno Stato membro in cui il prestatore di servizi di hosting non ha la sua sede principale o un rappresentante legale può chiedere che l'accesso ai contenuti terroristici sia

disabilitato e dare esecuzione a tale richiesta all'interno del suo territorio.

Emendamento 68

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

1 ter. Se l'autorità competente interessata non ha rilasciato in precedenza un ordine di rimozione a un prestatore di servizi di hosting, contatta il prestatore di servizi di hosting, fornendo informazioni sulle procedure e i termini applicabili, almeno 12 ore prima del rilascio di un ordine di rimozione.

Emendamento 69

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. I prestatori di servizi di hosting rimuovono i contenuti terroristici o ne disabilitano l'accesso entro un'ora dal ricevimento dell'ordine di rimozione.

2. I prestatori di servizi di hosting rimuovono i contenuti terroristici o ne disabilitano l'accesso ***il prima possibile e*** entro un'ora dal ricevimento dell'ordine di rimozione.

Emendamento 70

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 3 – lettera a

Testo della Commissione

(a) l'identificazione dell'autorità competente che emette l'ordine di rimozione e l'autenticazione dell'ordine di rimozione da parte dell'autorità competente;

Emendamento

(a) l'identificazione, ***tramite firma elettronica***, dell'autorità competente che emette l'ordine di rimozione e l'autenticazione dell'ordine di rimozione da parte dell'autorità competente;

Emendamento 71

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 3 – lettera b

Testo della Commissione

(b) la motivazione per cui il contenuto è considerato contenuto terroristico, ***almeno con*** riferimento alle categorie di contenuti terroristici elencati all'articolo 2, paragrafo 5;

Emendamento

(b) la motivazione ***dettagliata*** per cui il contenuto è considerato contenuto terroristico ***e un*** riferimento ***specifico*** alle categorie di contenuti terroristici elencati all'articolo 2, paragrafo 5;

Emendamento 72

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 3 – lettera c

Testo della Commissione

(c) un indirizzo URL (Uniform Resource Locator) e, se necessario, ulteriori informazioni che consentano di individuare il contenuto in questione;

Emendamento

(c) un indirizzo URL (Uniform Resource Locator) ***esatto*** e, se necessario, ulteriori informazioni che consentano di individuare il contenuto in questione;

Emendamento 73

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 3 – lettera f

Testo della Commissione

(f) informazioni sui mezzi di ricorso a disposizione del prestatore di servizi di hosting e del fornitore di contenuti;

Emendamento

(f) informazioni ***facilmente comprensibili*** sui mezzi di ricorso a disposizione del prestatore di servizi di hosting e del fornitore di contenuti, ***ivi compresi il ricorso all'autorità competente nonché il ricorso a un organo giurisdizionale e i termini per il ricorso***;

Emendamento 74

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 3 – lettera g

Testo della Commissione

(g) ***se del caso***, la decisione di cui all'articolo 11 di non divulgare informazioni sulla rimozione dei contenuti terroristici o sulla disabilitazione dell'accesso a tali contenuti.

Emendamento

(g) ***ove necessario e proporzionato***, la decisione di cui all'articolo 11 di non divulgare informazioni sulla rimozione dei contenuti terroristici o sulla disabilitazione dell'accesso a tali contenuti.

Emendamento 75

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. Su richiesta del prestatore di servizi di hosting o del fornitore di contenuti, l'autorità competente trasmette una motivazione dettagliata, fermo restando l'obbligo del prestatore di servizi di hosting di conformarsi all'ordine di rimozione entro il termine di cui al paragrafo 2.

Emendamento

soppresso

Emendamento 76
Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 5

Testo della Commissione

5. ***Le autorità competenti*** indirizzano l'ordine di rimozione allo stabilimento principale del prestatore di servizi di hosting o al rappresentante legale designato dal prestatore di servizi di hosting ai sensi dell'articolo 16 e lo trasmettono al punto di contatto di cui all'articolo 14, paragrafo 1. Tali ordini sono trasmessi con mezzi elettronici che producano una traccia scritta in condizioni che consentano di stabilire l'autenticazione del mittente, compresa l'esattezza della data e dell'ora di invio e di ricezione dell'ordine.

Emendamento

5. ***L'autorità competente*** indirizzano l'ordine di rimozione allo stabilimento principale del prestatore di servizi di hosting o al rappresentante legale designato dal prestatore di servizi di hosting ai sensi dell'articolo 16 e lo trasmettono al punto di contatto di cui all'articolo 14, paragrafo 1. Tali ordini sono trasmessi con mezzi elettronici che producano una traccia scritta in condizioni che consentano di stabilire l'autenticazione del mittente, compresa l'esattezza della data e dell'ora di invio e di ricezione dell'ordine.

Emendamento 77

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 6

Testo della Commissione

6. I prestatori di servizi di hosting ***accusano ricevuta e*** informano senza indebito ritardo l'autorità competente della rimozione dei contenuti terroristici o della disabilitazione dell'accesso agli stessi, indicando, in particolare, la data e l'ora dell'intervento, utilizzando il modello di cui all'allegato II.

Emendamento

6. I prestatori di servizi di hosting informano senza indebito ritardo l'autorità competente della rimozione dei contenuti terroristici o della disabilitazione dell'accesso agli stessi, indicando, in particolare, la data e l'ora dell'intervento, utilizzando il modello di cui all'allegato II.

Emendamento 78

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 7

Testo della Commissione

7. Se non è in grado di conformarsi all'ordine di rimozione per cause di forza maggiore o di impossibilità di fatto a lui non imputabile, il prestatore di servizi di hosting ne informa, senza indebito ritardo, l'autorità competente e ne spiega i motivi, utilizzando il modello di cui all'allegato III. La scadenza di cui al paragrafo 2 si applica non appena i motivi addotti vengono meno.

Emendamento

7. Se non è in grado di conformarsi all'ordine di rimozione per cause di forza maggiore o di impossibilità di fatto a lui non imputabile, ***anche per motivi tecnici o operativi***, il prestatore di servizi di hosting ne informa, senza indebito ritardo, l'autorità competente e ne spiega i motivi, utilizzando il modello di cui all'allegato III. La scadenza di cui al paragrafo 2 si applica non appena i motivi addotti vengono meno.

Emendamento 79

Proposta di regolamento Articolo 4 – paragrafo 8

Testo della Commissione

8. ***Se non è in grado di conformarsi all'ordine*** di rimozione, ***in quanto il*** provvedimento è viziato da errori manifesti o non contiene informazioni sufficienti ***per l'esecuzione dell'ordine***, il prestatore di servizi di hosting ne informa, senza indebito ritardo, l'autorità competente e chiede i chiarimenti necessari, utilizzando il modello di cui all'allegato III. La scadenza di cui al paragrafo 2 si applica non appena sono forniti i chiarimenti.

Emendamento

8. ***Il prestatore di servizi di hosting può rifiutare di eseguire l'ordine*** di rimozione ***se tale*** provvedimento è viziato da errori manifesti o non contiene informazioni sufficienti. Il prestatore di servizi di hosting ne informa, senza indebito ritardo, l'autorità competente e chiede i chiarimenti necessari, utilizzando il modello di cui all'allegato III. La scadenza di cui al paragrafo 2 si applica non appena sono forniti i chiarimenti. .

Emendamento 80

Proposta di regolamento Articolo 4 – paragrafo 9

Testo della Commissione

9. L'autorità competente che ha emesso l'ordine di rimozione informa l'autorità

Emendamento

9. L'autorità competente che ha emesso l'ordine di rimozione informa l'autorità

competente che vigila sull'attuazione delle misure **proattive** di cui all'articolo 17, paragrafo 1, lettera c), quando l'ordine di rimozione diventa definitivo. Un ordine di rimozione diventa definitivo se non è oggetto di ricorso entro il termine stabilito in conformità al diritto nazionale applicabile o se è stato confermato in esito al ricorso.

competente che vigila sull'attuazione delle misure **specifiche** di cui all'articolo 17, paragrafo 1, lettera c), quando l'ordine di rimozione diventa definitivo. Un ordine di rimozione diventa definitivo se non è oggetto di ricorso entro il termine stabilito in conformità al diritto nazionale applicabile o se è stato confermato in esito al ricorso.

Emendamento 81

Proposta di regolamento Articolo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 4 bis

Procedura di consultazione per gli ordini di rimozione

1. L'autorità competente che emette un ordine di rimozione a norma dell'articolo 4, paragrafo 1 bis, trasmette una copia dell'ordine di rimozione all'autorità giudiziaria competente di cui all'articolo 17, paragrafo 1, lettera a), dello Stato membro nel quale il prestatore di servizi di hosting ha lo stabilimento principale nel momento stesso in cui l'ordine è trasmesso al prestatore di servizi di hosting conformemente all'articolo 4, paragrafo 5.

2. Qualora l'autorità competente dello Stato membro in cui è situato lo stabilimento principale del prestatore di servizi di hosting abbia fondati motivi di ritenere che l'ordine di rimozione possa incidere sugli interessi fondamentali di tale Stato membro, essa informa al riguardo l'autorità di emissione competente. L'autorità di emissione tiene conto di tali circostanze e, se necessario, ritira o adegua l'ordine di rimozione.

Emendamento 82

Proposta di regolamento Articolo 4 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 4 ter

Procedura di cooperazione per il rilascio di un ordine di rimozione supplementare

1. Se un'autorità competente ha emesso un ordine di rimozione a norma dell'articolo 4, paragrafo 1 bis, tale autorità può contattare l'autorità competente dello Stato membro in cui il prestatore di servizi di hosting ha il suo stabilimento principale al fine di chiedere che quest'ultima autorità competente emetta altresì un ordine di rimozione di cui all'articolo 4, paragrafo 1.

2. L'autorità competente dello Stato membro in cui si trova lo stabilimento principale del prestatore di servizi di hosting emette un ordine di rimozione o rifiuta di emettere un ordine quanto prima ma non oltre un'ora dal momento in cui è stata contattata a norma del paragrafo 1 e informa l'autorità competente che ha emesso il primo ordine della sua decisione.

3. Laddove un'autorità competente di uno Stato membro di stabilimento principale necessita di più di un'ora per effettuare la propria valutazione del contenuto, essa presenta al prestatore di servizi di hosting interessato la richiesta di disabilitare temporaneamente l'accesso al contenuto per un massimo di 24 ore e in tale periodo l'autorità competente esegue la valutazione e invia l'ordine di rimozione o ritira la richiesta di disabilitare l'accesso.

Emendamento 83

Proposta di regolamento

Articolo 5

soppresso

Segnalazioni

- 1. L'autorità competente o l'organismo competente dell'Unione può inviare una segnalazione a un prestatore di servizi di hosting.**
- 2. I prestatori di servizi di hosting mettono in atto misure operative e tecniche per agevolare la rapida valutazione dei contenuti che le autorità competenti e, se del caso, gli organismi pertinenti dell'Unione segnalano loro affinché provvedano, su base volontaria, ad esaminarli.**
- 3. La segnalazione è indirizzata allo stabilimento principale del prestatore di servizi di hosting o al rappresentante legale designato dal prestatore di servizi di hosting ai sensi dell'articolo 16 e trasmessa al punto di contatto di cui all'articolo 14, paragrafo 1. Tali segnalazioni sono trasmesse per via elettronica.**
- 4. La segnalazione contiene informazioni sufficientemente dettagliate, segnatamente i motivi per i quali il contenuto è considerato contenuto terroristico, un URL e, se necessario, ulteriori informazioni che consentano di individuare il contenuto terroristico oggetto della segnalazione.**
- 5. Il prestatore di servizi di hosting procede, in via prioritaria, a valutare il contenuto individuato nella segnalazione rispetto alle proprie condizioni contrattuali e decide se rimuovere tale contenuto o disabilitarne l'accesso.**
- 6. Il prestatore di servizi di hosting informa rapidamente la competente autorità o l'organismo competente dell'Unione dell'esito della valutazione e della tempistica di eventuali misure prese**

a seguito della segnalazione.

7. Se ritiene che la segnalazione non contenga informazioni sufficienti per valutare il contenuto in oggetto, il prestatore di servizi di hosting ne informa senza indugio l'autorità competente o l'organismo dell'Unione competente, precisando quali ulteriori informazioni o chiarimenti sono necessari.

Emendamento 84

Proposta di regolamento Articolo 6 – titolo

Testo della Commissione

Misure *proattive*

Emendamento

Misure *specifiche*

Emendamento 85

Proposta di regolamento Articolo 6 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. *I* prestatori di servizi di hosting **adottano, se del caso, misure *proattive* per proteggere i loro servizi dalla diffusione di contenuti terroristici. Tali misure sono efficaci e proporzionate, *in considerazione del* rischio e *del* livello di esposizione a contenuti terroristici, *dei* diritti fondamentali degli utilizzatori e *dell'importanza* fondamentale che *riveste* la libertà di espressione e di *informazione* in una società aperta e democratica.**

Emendamento

1. **Fatte salve la direttiva (UE) 2018/1808 e la direttiva 2000/31/CE, i** prestatori di servizi di hosting **possono adottare** misure *specifiche* per proteggere i loro servizi dalla diffusione *pubblica* di contenuti terroristici. Tali misure sono efficaci, *mirate* e proporzionate **e prestano particolare attenzione al** rischio e **al** livello di esposizione a contenuti terroristici, **ai** diritti fondamentali degli utilizzatori **e all'importanza** fondamentale che **rivestono** la libertà di espressione e **la libertà di ricevere e trasmettere informazioni e idee** in una società aperta e democratica.

Emendamento 86

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione

Quando è stata informata a norma dell'articolo 4, paragrafo 9, l'autorità competente di cui all'articolo 17, paragrafo 1, lettera c), richiede al prestatore di servizi di hosting di presentare, entro tre mesi dal ricevimento della richiesta e, successivamente, almeno una volta l'anno, una relazione in merito alle specifiche misure proattive adottate, anche facendo ricorso a strumenti automatizzati, al fine di:

(a) prevenire che siano nuovamente caricati online i contenuti che erano stati rimossi o il cui accesso era stato disattivato perché considerati contenuti terroristici;

(b) individuare, identificare e rimuovere prontamente i contenuti terroristici o disabilitarne l'accesso.

La richiesta è indirizzata allo stabilimento principale del prestatore di servizi di hosting o al rappresentante legale designato dal prestatore di servizi di hosting.

La relazione contiene tutte le informazioni pertinenti che consentano all'autorità competente di cui all'articolo 17, paragrafo 1, lettera c), di valutare se le misure proattive sono efficaci e proporzionate, anche per valutare il funzionamento degli strumenti automatizzati utilizzati nonché la sorveglianza umana e i meccanismi di verifica applicati.

Emendamento

soppresso

Emendamento 87

Proposta di regolamento Articolo 6 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Se ritiene che le misure proattive adottate e trasmesse a norma del paragrafo 2 non siano sufficienti per attenuare e gestire il rischio e il livello di esposizione, l'autorità competente di cui all'articolo 17, paragrafo 1, lettera c), può richiedere al prestatore di servizi di hosting di adottare specifiche misure proattive supplementari. A tal fine, il prestatore di servizi di hosting coopera con l'autorità competente di cui all'articolo 17, paragrafo 1, lettera c), al fine di individuare le misure specifiche che è tenuto ad attuare, definire i principali obiettivi e criteri di riferimento, nonché il calendario dell'attuazione.

Emendamento

soppresso

Emendamento 88

Proposta di regolamento Articolo 6 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. Se non è possibile raggiungere un accordo entro tre mesi dalla richiesta di cui al paragrafo 3, l'autorità competente di cui all'articolo 17, paragrafo 1, lettera c), può emettere una *decisione* che impone l'adozione di specifiche misure proattive supplementari necessarie e proporzionate. La *decisione* tiene conto, in particolare, della capacità economica del prestatore di servizi di hosting, delle ripercussioni di tali misure sui diritti fondamentali degli utilizzatori e dell'importanza fondamentale della libertà di espressione e di informazione. La *decisione* è indirizzata

Emendamento

4. Dopo aver accertato che un prestatore di servizi di hosting ha ricevuto un numero significativo di ordini di rimozione, l'autorità competente di cui all'articolo 17, paragrafo 1, lettera c), può inviare una richiesta di misure specifiche necessarie, proporzionate ed efficaci aggiuntive che il prestatore di servizi di hosting dovrà attuare. L'autorità competente non impone un obbligo generale di sorveglianza né l'utilizzo di strumenti automatizzati. La richiesta tiene conto, in particolare, della fattibilità tecnica delle misure, delle dimensioni e

allo stabilimento principale del prestatore di servizi di hosting o al rappresentante legale designato dal prestatore di servizi di hosting. Il prestatore di servizi di hosting rende periodicamente conto dell'attuazione di tali misure, secondo le indicazioni dell'autorità competente di cui all'articolo 17, paragrafo 1, lettera c).

della capacità economica del prestatore di servizi di hosting, delle ripercussioni di tali misure sui diritti fondamentali degli utilizzatori e dell'importanza fondamentale della libertà di espressione e *della libertà di ricevere e trasmettere informazioni e idee in una società aperta e democratica*. La *richiesta* è indirizzata allo stabilimento principale del prestatore di servizi di hosting o al rappresentante legale designato dal prestatore di servizi di hosting. Il prestatore di servizi di hosting rende periodicamente conto dell'attuazione di tali misure, secondo le indicazioni dell'autorità competente di cui all'articolo 17, paragrafo 1, lettera c).

Emendamento 89

Proposta di regolamento Articolo 6 – paragrafo 5

Testo della Commissione

5. Il prestatore di servizi di hosting può, in qualsiasi momento, chiedere un riesame all'autorità competente di cui all'articolo 17, paragrafo 1, lettera c), e, eventualmente, la revoca della richiesta o della decisione di cui, rispettivamente, *ai paragrafi 2, 3 e 4*. L'autorità competente adotta una decisione motivata entro un termine ragionevole dopo aver ricevuto la richiesta del prestatore di servizi di hosting.

Emendamento

5. Il prestatore di servizi di hosting può, in qualsiasi momento, chiedere un riesame all'autorità competente di cui all'articolo 17, paragrafo 1, lettera c), e, eventualmente, la revoca della richiesta o della decisione di cui, rispettivamente, *al paragrafo 4*. L'autorità competente adotta una decisione motivata entro un termine ragionevole dopo aver ricevuto la richiesta del prestatore di servizi di hosting.

Emendamento 90

Proposta di regolamento Articolo 7 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione

1. Il prestatore di servizi di hosting

Emendamento

1. Il prestatore di servizi di hosting

conserva i contenuti terroristici rimossi o disabilitati a seguito di un ordine di rimozione, **di una segnalazione** o di misure **proattive** in conformità degli articoli 4, 5 e 6 e i relativi dati rimossi in conseguenza della rimozione del contenuto terroristico e che sono necessari per:

conserva i contenuti terroristici rimossi o disabilitati a seguito di un ordine di rimozione o di misure **specifiche** in conformità degli articoli 4 e 6 e i relativi dati rimossi in conseguenza della rimozione del contenuto terroristico e che sono necessari per:

Emendamento 91

Proposta di regolamento

Articolo 7 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione

(a) i procedimenti di riesame **amministrativo** o **giudiziario**;

Emendamento

(a) i procedimenti di riesame **o ricorso amministrativi** o **giudiziari**;

Emendamento 92

Proposta di regolamento

Articolo 7 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione

(b) la prevenzione, l'accertamento, l'indagine o il perseguimento di reati di terrorismo.

Emendamento

(b) la prevenzione, l'accertamento, l'indagine o il perseguimento di reati di terrorismo **da parte delle autorità di contrasto**.

Emendamento 93

Proposta di regolamento

Articolo 7 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. I contenuti terroristici e i relativi dati di cui al paragrafo 1 sono conservati per un

Emendamento

2. I contenuti terroristici e i relativi dati di cui al paragrafo 1, **lettera a)**, sono

periodo di sei mesi. Su richiesta dell'autorità competente o di un organo giurisdizionale, i contenuti terroristici sono conservati per un periodo **più lungo** e per tutto il tempo necessario per il procedimento di riesame amministrativo o giudiziario in corso di cui al paragrafo 1, lettera a).

conservati per un periodo di sei mesi **e cancellati al termine di tale periodo**. Su richiesta dell'autorità competente o di un organo giurisdizionale, i contenuti terroristici sono conservati per un periodo **successivamente specificato soltanto in caso di necessità** e per tutto il tempo necessario per il procedimento di riesame o ricorso amministrativo o giudiziario in corso di cui al paragrafo 1, lettera a). **I prestatori di servizi di hosting conservano i contenuti terroristici e i relativi dati di cui al paragrafo 1, lettera b), finché l'autorità di contrasto non reagisce alla notifica effettuata dal prestatore di servizi di hosting in conformità dell'articolo 13, paragrafo 4, ma non oltre sei mesi.**

Emendamento 94
Proposta di regolamento
Articolo 8 – titolo

Testo della Commissione

Obblighi di trasparenza

Emendamento

Obblighi di trasparenza **per i prestatori di servizi di hosting**

Emendamento 95
Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. **I** prestatori di servizi di hosting definiscono nelle loro condizioni contrattuali la loro politica volta ad impedire la diffusione di contenuti terroristici, che include, se del caso, una valida spiegazione del funzionamento delle misure **proattive, compreso l'uso di strumenti automatizzati**.

Emendamento

1. **Ove applicabile, i** prestatori di servizi di hosting definiscono **chiaramente** nelle loro condizioni contrattuali la loro politica volta ad impedire la diffusione di contenuti terroristici, che include, se del caso, una valida spiegazione del funzionamento delle misure **specifiche**.

Emendamento 96

Proposta di regolamento Articolo 8 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. I prestatori di servizi di hosting **pubblicano** relazioni annuali sulla trasparenza in merito alle misure intraprese contro la diffusione di contenuti terroristici.

Emendamento

2. I prestatori di servizi di hosting **che sono o sono stati soggetti a un ordine di rimozione nell'anno di riferimento rendono pubblicamente disponibili** relazioni annuali sulla trasparenza in merito alle misure intraprese contro la diffusione di contenuti terroristici.

Emendamento 97

Proposta di regolamento Articolo 8 – paragrafo 3 – lettera b

Testo della Commissione

(b) informazioni sulle misure intraprese dal prestatore di servizi di hosting per prevenire che siano nuovamente caricati online i contenuti che erano stati rimossi o ai quali l'accesso era stato disabilitato perché considerati contenuti terroristici;

Emendamento

(b) informazioni sulle misure intraprese dal prestatore di servizi di hosting per prevenire che siano nuovamente caricati online i contenuti che erano stati rimossi o ai quali l'accesso era stato disabilitato perché considerati contenuti terroristici, **in particolare se sono state utilizzate tecnologie automatizzate**;

Emendamento 98

Proposta di regolamento Articolo 8 – paragrafo 3 – lettera c

Testo della Commissione

(c) il numero di messaggi con contenuto terroristico che sono stati rimossi o ai quali l'accesso è stato disattivato, a seguito, rispettivamente, di ordini di rimozione,

Emendamento

(c) il numero di messaggi con contenuto terroristico che sono stati rimossi o ai quali l'accesso è stato disattivato, a seguito, rispettivamente, di ordini di rimozione **o**

segnalazioni o misure proattive;

misure specifiche e il numero di ordini il cui contenuto non è stato rimosso a norma dell'articolo 4, paragrafi 7 e 8, congiuntamente alle motivazioni del rifiuto.

Emendamento 99

Proposta di regolamento Articolo 8 – paragrafo 3 – lettera d

Testo della Commissione

(d) *un quadro sintetico* e i risultati dei procedimenti di reclamo.

Emendamento

(d) *il numero* e i risultati dei procedimenti di reclamo *e azioni di riesame giudiziario, compreso il numero di casi in cui è stato accertato che i contenuti sono stati erroneamente identificati come contenuti terroristici;*

Emendamento 100

Proposta di regolamento Articolo 8 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 8 bis

Obblighi di trasparenza delle autorità competenti

1. Le autorità competenti pubblicano relazioni annuali sulla trasparenza che includono almeno le seguenti informazioni:

(a) il numero di ordini di rimozione emessi, il numero di rimozioni e il numero di ordini di rimozione rifiutati o ignorati;

(b) il numero di contenuti terroristici individuati che hanno portato all'indagine e al perseguimento di reati e il numero di vasi di contenuti erroneamente individuati

come terroristici;

(c) una descrizione delle misure richieste dalle autorità competenti a norma dell'articolo 6, paragrafo 4.

Emendamento 101

Proposta di regolamento Articolo 9 – titolo

Testo della Commissione

Salvaguardie specifiche per quanto riguarda l'uso e l'attuazione di misure **proattive**

Emendamento

Salvaguardie specifiche per quanto riguarda l'uso e l'attuazione di misure **specifiche**

Emendamento 102

Proposta di regolamento Articolo 9 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Laddove utilizzino, **in conformità al presente regolamento**, strumenti automatizzati in relazione ai contenuti che memorizzano, i prestatori di servizi di hosting predispongono misure di salvaguardia efficaci e appropriate per garantire l'accuratezza e la fondatezza delle decisioni relative a tali contenuti, in particolare delle decisioni di rimuovere i contenuti considerati terroristici o di disabilitarne l'accesso.

Emendamento

1. Laddove utilizzino strumenti automatizzati in relazione ai contenuti che memorizzano, i prestatori di servizi di hosting predispongono misure di salvaguardia efficaci e appropriate per garantire l'accuratezza e la fondatezza delle decisioni relative a tali contenuti, in particolare delle decisioni di rimuovere i contenuti considerati terroristici o di disabilitarne l'accesso.

Emendamento 103

Proposta di regolamento Articolo 9 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Tali misure di salvaguardia comprendono, in particolare, la sorveglianza umana e meccanismi di verifica *ove opportuno e, in ogni caso, quando sia necessaria una valutazione dettagliata del contesto pertinente al fine di determinare se i contenuti siano da considerare terroristici.*

Emendamento

2. Tali misure di salvaguardia comprendono, in particolare, la sorveglianza umana e meccanismi di verifica *dell'adeguatezza della decisione di rimuovere un contenuto o di negarvi l'accesso, in particolare per quanto riguarda il diritto alla libertà di espressione e alla libertà di ricevere e trasmettere informazioni e idee in una società aperta e democratica.*

Emendamento 104

**Proposta di regolamento
Articolo 9 bis (nuovo)**

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 9 bis

Ricorso effettivo

1. I fornitori di contenuti i cui contenuti sono stati rimossi o ai quali l'accesso è stato disabilitato a seguito di un ordine di rimozione e i prestatori di servizi di hosting che hanno ricevuto un ordine di rimozione hanno il diritto a un ricorso effettivo. Gli Stati membri mettono in atto procedure efficaci per l'esercizio di tale diritto.

Emendamento 105

**Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 1**

Testo della Commissione

1. I prestatori di servizi di hosting

Emendamento

1. I prestatori di servizi di hosting

predispongono **meccanismi efficaci e accessibili** che consentono ai fornitori di contenuti il cui contenuto è stato rimosso o reso inaccessibile a seguito di una segnalazione **a norma dell'articolo 5** o di misure **proattive** a norma dell'articolo 6, di presentare un reclamo nei confronti della misura adottata dal prestatore di servizi di hosting, chiedendo la reintegrazione del contenuto.

predispongono **un meccanismo efficace e accessibile** che consentono ai fornitori di contenuti il cui contenuto è stato rimosso o reso inaccessibile a seguito di una segnalazione o di misure **specifiche** a norma dell'articolo 6, di presentare un reclamo nei confronti della misura adottata dal prestatore di servizi di hosting, chiedendo la reintegrazione del contenuto.

Emendamento 106

Proposta di regolamento Articolo 10 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. I prestatori di servizi di hosting esaminano tempestivamente ogni reclamo che ricevono e ripristinano il contenuto senza indebito ritardo quando la rimozione o la disabilitazione dell'accesso si rivela ingiustificata. Essi informano l'autore del reclamo delle conclusioni del loro esame.

Emendamento

2. I prestatori di servizi di hosting esaminano tempestivamente ogni reclamo che ricevono e ripristinano il contenuto senza indebito ritardo quando la rimozione o la disabilitazione dell'accesso si rivela ingiustificata. Essi informano l'autore del reclamo delle conclusioni del loro esame **entro due settimane dal ricevimento del reclamo, fornendo una spiegazione laddove decidano di non ripristinare il contenuto. Il ripristino del contenuto non osta all'adozione di ulteriori misure giudiziarie nei confronti della decisione del prestatore di servizi di hosting o dell'autorità competente.**

Emendamento 107

Proposta di regolamento Articolo 11 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Quando rimuove contenuti terroristici o ne disabilita l'accesso, il

Emendamento

1. Quando rimuove contenuti terroristici o ne disabilita l'accesso, il

prestatore di servizi di hosting mette a disposizione del fornitore di contenuti informazioni concernenti la rimozione o la disabilitazione dell'accesso a tali contenuti.

prestatore di servizi di hosting mette a disposizione del fornitore di contenuti informazioni **complete e concise** concernenti la rimozione o la disabilitazione dell'accesso a tali contenuti **e le possibilità di impugnare la decisione e fornisce, su richiesta, una copia dell'ordine di rimozione emesso a norma dell'articolo 4.**

Emendamento 108

Proposta di regolamento Articolo 11 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Su richiesta del fornitore di contenuti, il prestatore di servizi di hosting gli comunica i motivi della rimozione o della disabilitazione dell'accesso e lo informa delle possibilità di ricorso.

Emendamento

soppresso

Emendamento 109

Proposta di regolamento Articolo 11 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. L'obbligo previsto ai paragrafi 1 e 2 non si applica se l'autorità competente decide che la motivazione non sia divulgata per ragioni di pubblica sicurezza, quali la prevenzione, l'indagine, l'accertamento e il perseguimento di reati di terrorismo, per il tempo necessario, ma non superiore a [quattro] settimane da tale decisione. In tal caso, il prestatore di servizi di hosting si astiene dal divulgare qualsiasi informazione concernente la rimozione o la disabilitazione dell'accesso

Emendamento

3. L'obbligo previsto al paragrafo 1 non si applica se l'autorità competente decide, sulla base di prove oggettive e tenuto conto della proporzionalità e necessità di tale decisione, che la motivazione non sia divulgata per ragioni di pubblica sicurezza, quali la prevenzione, l'indagine, l'accertamento e il perseguimento di reati di terrorismo, per il tempo necessario, ma non superiore a [quattro] settimane da tale decisione. In tal caso, il prestatore di servizi di hosting si

a contenuti terroristici.

astiene dal divulgare qualsiasi informazione concernente la rimozione o la disabilitazione dell'accesso a contenuti terroristici.

Emendamento 110

Proposta di regolamento Articolo 12 – comma 1

Testo della Commissione

Gli Stati membri assicurano che le autorità competenti dispongano della capacità necessaria e di risorse sufficienti per conseguire gli obiettivi e adempiere gli obblighi loro incombenti a norma del presente regolamento.

Emendamento

Gli Stati membri assicurano che le autorità competenti dispongano della capacità necessaria e di risorse sufficienti per conseguire gli obiettivi e adempiere gli obblighi loro incombenti a norma del presente regolamento, **con solide garanzie di indipendenza.**

Emendamento 111

Proposta di regolamento Articolo 13 – titolo

Testo della Commissione

Cooperazione tra i prestatori di servizi di hosting, le autorità competenti e, se del caso, gli organismi **pertinenti** dell'Unione

Emendamento

Cooperazione tra i prestatori di servizi di hosting, le autorità competenti e, se del caso, gli organismi **competenti** dell'Unione

Emendamento 112

Proposta di regolamento Articolo 13 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Le autorità competenti degli Stati membri scambiano informazioni, si

Emendamento

1. Le autorità competenti degli Stati membri scambiano informazioni, si

coordinano e cooperano tra loro e, se del caso, con *i pertinenti organismi dell'Unione quali* Europol, per quanto riguarda gli ordini di rimozione *e le segnalazioni*, in modo da evitare duplicazioni, potenziare il coordinamento ed evitare qualsiasi interferenza con indagini in corso nei diversi Stati membri.

coordinano e cooperano tra loro e, se del caso, con Europol, per quanto riguarda gli ordini di rimozione, in modo da evitare duplicazioni, potenziare il coordinamento ed evitare qualsiasi interferenza con indagini in corso nei diversi Stati membri.

Emendamento 113

Proposta di regolamento Articolo 13 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Le autorità competenti degli Stati membri scambiano informazioni, si coordinano e cooperano con l'autorità competente di cui all'articolo 17, paragrafo 1, lettere c) e d), per quanto riguarda le misure adottate a norma dell'articolo 6, e i provvedimenti sanzionatori a norma dell'articolo 18. Gli Stati membri provvedono a che l'autorità competente di cui all'articolo 17, paragrafo 1, lettere c) e d), sia in possesso di tutte le informazioni pertinenti. A tal fine, gli Stati membri predispongono canali e meccanismi di comunicazione adeguati per garantire che le informazioni pertinenti siano condivise tempestivamente.

Emendamento

2. Le autorità competenti degli Stati membri scambiano informazioni, si coordinano e cooperano con l'autorità competente di cui all'articolo 17, paragrafo 1, lettere c) e d), per quanto riguarda le misure adottate a norma dell'articolo 6, e i provvedimenti sanzionatori a norma dell'articolo 18. Gli Stati membri provvedono a che l'autorità competente di cui all'articolo 17, paragrafo 1, lettere c) e d), sia in possesso di tutte le informazioni pertinenti. A tal fine, gli Stati membri predispongono canali e meccanismi di comunicazione adeguati *e sicuri* per garantire che le informazioni pertinenti siano condivise tempestivamente.

Emendamento 114

Proposta di regolamento Articolo 13 – paragrafo 3 – parte introduttiva

Testo della Commissione

3. Gli Stati membri *e i prestatori di servizi di hosting* possono *scegliere di*

Emendamento

3. Gli Stati membri possono avvalersi di appositi strumenti, inclusi quelli stabiliti

avvalersi di appositi strumenti, inclusi, *se del caso*, quelli stabiliti *dagli organismi pertinenti dell'Unione quali* Europol, per facilitare in particolare:

da Europol, per facilitare in particolare:

Emendamento 115

Proposta di regolamento

Articolo 13 – paragrafo 3 – lettera b

Testo della Commissione

(b) il trattamento dei dati e il feedback relativi alle segnalazioni a norma dell'articolo 5;

Emendamento

soppresso

Emendamento 116

Proposta di regolamento

Articolo 13 – paragrafo 3 – lettera c

Testo della Commissione

(c) la cooperazione allo scopo di individuare ed attuare misure *proattive* a norma dell'articolo 6.

Emendamento

(c) la cooperazione allo scopo di individuare ed attuare misure *specifiche* a norma dell'articolo 6.

Emendamento 117

Proposta di regolamento

Articolo 13 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. Laddove sia a conoscenza di eventuali *prove di reati di terrorismo*, il prestatore di servizi di hosting ne informa immediatamente l'autorità competente per le indagini e il perseguimento di reati nello

Emendamento

4. Laddove sia a conoscenza di eventuali *contenuti terroristici*, il prestatore di servizi di hosting ne informa immediatamente l'autorità competente per le indagini e il perseguimento di reati nello

Stato membro interessato *o* il punto di contatto di cui all'articolo 14, paragrafo 2, dello Stato membro in cui ha lo stabilimento principale o un rappresentante legale. ***In caso di dubbi, il prestatore di servizi di hosting può trasmettere*** tali informazioni a Europol, che vi darà adeguato seguito.

Stato membro interessato. ***Ove non sia possibile individuare lo Stato membro interessato, il prestatore di servizi di hosting informa*** il punto di contatto di cui all'articolo 17, paragrafo 2, dello Stato membro in cui ha lo stabilimento principale o un rappresentante legale ***e trasmette inoltre*** tali informazioni a Europol, che vi darà adeguato seguito.

Emendamento 118

Proposta di regolamento

Articolo 13 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

4 bis. I prestatori di servizi di hosting cooperano con le autorità competenti.

Emendamento 119

Proposta di regolamento

Articolo 14 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. I prestatori di servizi di hosting istituiscono un punto di contatto incaricato di ricevere gli ordini di rimozione ***e le segnalazioni*** per via elettronica e di assicurarne il rapido trattamento ai sensi ***degli articoli 4 e 5***. Essi provvedono affinché tali informazioni siano rese pubbliche.

1. I prestatori di servizi di hosting ***che hanno precedentemente ricevuto uno o più ordini di rimozione*** istituiscono un punto di contatto incaricato di ricevere gli ordini di rimozione per via elettronica e di assicurarne il rapido trattamento ai sensi ***dell'articolo 4***. Essi provvedono affinché tali informazioni siano rese pubbliche.

Emendamento 120

Proposta di regolamento

Articolo 14 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Le informazioni di cui al paragrafo 1 precisano la lingua o le lingue ufficiali dell'Unione, elencate al regolamento 1/58, nelle quali è possibile rivolgersi al punto di contatto e nelle quali avvengono gli ulteriori scambi relativi agli ordini di rimozione e alle segnalazioni a norma **degli articoli 4 e 5**. Tali lingue comprendono almeno una delle lingue ufficiali dello Stato membro in cui il prestatore di servizi di hosting ha lo stabilimento principale o in cui risiede o è stabilito il suo rappresentante legale ai sensi dell'articolo 16.

Emendamento

2. Le informazioni di cui al paragrafo 1 precisano la lingua o le lingue ufficiali dell'Unione, elencate al regolamento 1/58, nelle quali è possibile rivolgersi al punto di contatto e nelle quali avvengono gli ulteriori scambi relativi agli ordini di rimozione e alle segnalazioni a norma **dell'articolo 4**. Tali lingue comprendono almeno una delle lingue ufficiali dello Stato membro in cui il prestatore di servizi di hosting ha lo stabilimento principale o in cui risiede o è stabilito il suo rappresentante legale ai sensi dell'articolo 16.

Emendamento 121

**Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 3**

Testo della Commissione

3. Gli Stati membri istituiscono un punto di contatto per trattare le richieste di chiarimenti e di feedback in relazione agli ordini di rimozione e alle segnalazioni che hanno emesso. Le informazioni relative al punto di contatto sono rese pubbliche.

Emendamento

soppresso

Emendamento 122

**Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 2**

Testo della Commissione

2. Laddove il prestatore di servizi di hosting ometta di designare un

Emendamento

2. Laddove il prestatore di servizi di hosting **che non ha lo stabilimento**

rappresentante legale, tutti gli Stati membri sono competenti.

principale in uno degli Stati membri ometta di designare un rappresentante legale, tutti gli Stati membri sono competenti. ***Uno Stato membro, qualora decida di esercitare tale competenza, ne informa tutti gli altri Stati membri.***

Emendamento 123

Proposta di regolamento Articolo 15 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Se l'autorità di un altro Stato membro ha emesso un ordine di rimozione a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, tale Stato membro è competente ad adottare misure coercitive conformemente alla legislazione nazionale, al fine di dare esecuzione all'ordine di rimozione.

Emendamento

soppresso

Emendamento 124

Proposta di regolamento Articolo 16 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Il prestatore di servizi di hosting che non è stabilito nell'Unione, ma offre servizi nell'Unione, designa, per iscritto, una persona fisica o giuridica quale suo rappresentante legale nell'Unione per la ricezione, l'attuazione e l'esecuzione degli ordini di rimozione, ***delle segnalazioni, delle richieste*** e delle ***decisioni*** emessi dalle autorità competenti sulla base del presente regolamento. Il rappresentante legale risiede o è stabilito in uno degli Stati membri in cui il prestatore di servizi offre i propri servizi.

Emendamento

1. Il prestatore di servizi di hosting che non è stabilito nell'Unione, ma offre servizi nell'Unione, designa, per iscritto, una persona fisica o giuridica quale suo rappresentante legale nell'Unione per la ricezione, l'attuazione e l'esecuzione degli ordini di rimozione e delle ***richieste*** emessi dalle autorità competenti sulla base del presente regolamento. Il rappresentante legale risiede o è stabilito in uno degli Stati membri in cui il prestatore di servizi offre i propri servizi.

Emendamento 125

Proposta di regolamento Articolo 16 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Il prestatore di servizi di hosting incarica il rappresentante legale di ricevere, attuare ed eseguire, per suo conto, gli ordini di rimozione, **le segnalazioni, le richieste** e le **decisioni** di cui al paragrafo 1. Il prestatore di servizi di hosting conferisce al proprio rappresentante legale i poteri e le risorse necessari per cooperare con le autorità competenti e per ottemperare a tali decisioni e ordini.

Emendamento

2. Il prestatore di servizi di hosting incarica il rappresentante legale di ricevere, attuare ed eseguire, per suo conto, gli ordini di rimozione e le **richieste** di cui al paragrafo 1. Il prestatore di servizi di hosting conferisce al proprio rappresentante legale i poteri e le risorse necessari per cooperare con le autorità competenti e per ottemperare a tali decisioni e ordini.

Emendamento 126

Proposta di regolamento Articolo 17 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione

1. Ciascuno Stato membro designa **la** o **le autorità competenti** per:

Emendamento

1. Ciascuno Stato membro designa **un'autorità giudiziaria o amministrativa indipendente dal punto di vista funzionale competente** per:

Emendamento 127

Proposta di regolamento Articolo 17 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione

(b) individuare, identificare e segnalare contenuti terroristici ai prestatori di servizi di hosting a norma dell'articolo 5;

Emendamento

soppresso

Emendamento 128

Proposta di regolamento

Articolo 17 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione

(c) sorvegliare l'attuazione delle misure **proattive** a norma dell'articolo 6;

Emendamento

(c) sorvegliare l'attuazione delle misure **specifiche** a norma dell'articolo 6;

Emendamento 129

Proposta di regolamento

Articolo 17 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

1 bis. Gli Stati membri designano un punto di contatto all'interno delle autorità competenti per trattare le richieste di chiarimenti e di feedback in relazione agli ordini di rimozione che hanno emesso. Le informazioni relative al punto di contatto sono rese pubbliche.

Emendamento 130

Proposta di regolamento

Articolo 17 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Entro [sei mesi dopo l'entrata in vigore del presente regolamento] gli Stati membri notificano alla Commissione le autorità competenti di cui al paragrafo 1. La Commissione pubblica la notifica e le eventuali modifiche della stessa nella

Emendamento

2. Entro [sei mesi dopo l'entrata in vigore del presente regolamento] gli Stati membri notificano alla Commissione le autorità competenti di cui al paragrafo 1. La Commissione **istituisce un registro online di tutte le autorità competenti e del punto di contatto designato per ciascuna**

Emendamento 131

Proposta di regolamento

Articolo 18 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione

1. Gli Stati membri stabiliscono le norme relative alle sanzioni applicabili in caso di violazione da parte dei prestatori di servizi di hosting degli obblighi derivanti dal presente regolamento e adottano tutte le misure necessarie per assicurarne l'applicazione. Tali sanzioni sono limitate a violazioni degli obblighi sanciti dai seguenti articoli:

Emendamento

1. Gli Stati membri stabiliscono le norme relative alle sanzioni applicabili in caso di violazione **sistematica e persistente** da parte dei prestatori di servizi di hosting degli obblighi derivanti dal presente regolamento e adottano tutte le misure necessarie per assicurarne l'applicazione. Tali sanzioni sono limitate a violazioni degli obblighi sanciti dai seguenti articoli:

Emendamento 132

Proposta di regolamento

Articolo 18 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione

(a) articolo 3, paragrafo 2 (condizioni contrattuali dei prestatori di servizi di hosting);

Emendamento

soppresso

Emendamento 133

Proposta di regolamento

Articolo 18 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

(c) **articolo 5, paragrafi 5 e 6**
(*valutazione delle segnalazioni e relativo feedback*);

soppresso

Emendamento 134

Proposta di regolamento

Articolo 18 – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione

Emendamento

(d) articolo 6, **paragrafi 2 e 4** (relazioni sulle misure **proattive** e adozione di misure a seguito di una **decisione** che impone **specifiche** misure **proattive**);

(d) articolo 6, **paragrafo 4** (relazioni sulle misure **specifiche** e adozione di misure a seguito di una **richiesta** che impone misure **specifiche supplementari**);

Emendamento 135

Proposta di regolamento

Articolo 18 – paragrafo 1 – lettera f

Testo della Commissione

Emendamento

(f) articolo 8 (trasparenza);

(f) articolo 8 (trasparenza **per i prestatori di servizi di hosting**);

Emendamento 136

Proposta di regolamento

Articolo 18 – paragrafo 1 – lettera g

Testo della Commissione

Emendamento

(g) articolo 9 (salvaguardie **in relazione**

(g) articolo 9 (salvaguardie **relative**

a misure *proattive*);

all'*attuazione di* misure *specifiche*);

Emendamento 137

Proposta di regolamento

Articolo 18 – paragrafo 1 – lettera j

Testo della Commissione

(j) articolo 13, paragrafo 4
(informazioni relative *alle prove di reati di terrorismo*);

Emendamento

(j) articolo 13, paragrafo 4
(informazioni relative *ai contenuti terroristici*);

Emendamento 138

Proposta di regolamento

Articolo 18 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Le sanzioni *previste* sono efficaci, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri notificano alla Commissione, entro [sei mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento], le norme e misure adottate al riguardo nonché ogni modifica ad esse apportata successivamente.

Emendamento

2. Le sanzioni *di cui al paragrafo 1* sono efficaci, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri notificano alla Commissione, entro [sei mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento], le norme e misure adottate al riguardo nonché ogni modifica ad esse apportata successivamente.

Emendamento 139

Proposta di regolamento

Articolo 18 – paragrafo 3 – lettera e

Testo della Commissione

(e) il livello di cooperazione del prestatore di servizi di hosting con le autorità competenti.

Emendamento

(e) il livello di cooperazione del prestatore di servizi di hosting con le autorità competenti;

Emendamento 140

Proposta di regolamento

Articolo 18 – paragrafo 3 – lettera e bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(e bis) la natura e le dimensioni dei prestatori di servizi di hosting, in particolare le microimprese o le piccole imprese quali definite nella raccomandazione 2003/361/CE della Commissione.

Emendamento 141

Proposta di regolamento

Articolo 18 – paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

4. Gli Stati membri provvedono a che la sistematica inosservanza degli obblighi ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2 sia passibile di sanzioni pecuniarie fino al 4 % del fatturato mondiale del prestatore di servizi di hosting dell'ultimo esercizio finanziario.

4. Gli Stati membri provvedono a che la sistematica **e persistente** inosservanza degli obblighi ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2 sia passibile di sanzioni pecuniarie fino al 4 % del fatturato mondiale del prestatore di servizi di hosting dell'ultimo esercizio finanziario.

Emendamento 142

Proposta di regolamento

Articolo 19 – titolo

Testo della Commissione

Emendamento

Requisiti tecnici e modifiche ai modelli da utilizzare per gli ordini di rimozione

Requisiti tecnici, **criteri di valutazione della rilevanza** e modifiche ai modelli da utilizzare per gli ordini di rimozione

Emendamento 143

Proposta di regolamento Articolo 19 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 20 al fine di integrare nel presente regolamento i requisiti tecnici relativi agli strumenti elettronici che saranno utilizzati dalle autorità competenti per trasmettere gli ordini di rimozione.

Emendamento

1. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 20 al fine di integrare nel presente regolamento i ***necessari*** requisiti tecnici relativi agli strumenti elettronici che saranno utilizzati dalle autorità competenti per trasmettere gli ordini di rimozione.

Emendamento 144

Proposta di regolamento Articolo 19 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

1 bis. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati in conformità all'articolo 20 al fine di integrare il presente regolamento con criteri e dati che le autorità competenti utilizzeranno per stabilire quando la quantità di ordini di rimozione di contenuti non impugnati costituisca un numero significativo secondo il presente regolamento.

Emendamento 145

Proposta di regolamento Articolo 21 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione

(a) informazioni sul numero di ordini di rimozione **e segnalazioni**, il numero di messaggi con contenuto terroristico che sono stati rimossi o il cui accesso è stato disabilitato, comprese le corrispondenti tempistiche a norma **degli articoli 4 e 5**;

Emendamento

(a) informazioni sul numero di ordini di rimozione, il numero di messaggi con contenuto terroristico che sono stati rimossi o il cui accesso è stato disabilitato, comprese le corrispondenti tempistiche a norma **dell'articolo 4, nonché informazioni sul numero dei relativi casi in cui l'individuazione, l'indagine e il perseguimento dei reati terroristici hanno avuto un esito positivo**;

Emendamento 146

Proposta di regolamento

Articolo 21 – paragrafo 1 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(b bis) informazioni sul numero di richieste di accesso emesse dalle autorità competenti riguardanti i contenuti conservati dai prestatori di servizi di hosting a norma dell'articolo 7;

Emendamento 147

Proposta di regolamento

Articolo 23 – comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

Non prima di [tre anni] dalla data di applicazione del presente regolamento], la Commissione procede a una valutazione del presente regolamento e trasmette una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio sull'applicazione del presente regolamento, compreso il funzionamento e l'efficacia dei meccanismi di salvaguardia. Se opportuno, la relazione è accompagnata

A un anno dalla data di applicazione del presente regolamento], la Commissione procede a una valutazione del presente regolamento e trasmette una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio sull'applicazione del presente regolamento, compreso il funzionamento e l'efficacia dei meccanismi di salvaguardia, **nonché l'impatto sui diritti fondamentali e in**

da proposte legislative. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione le informazioni necessarie per la preparazione della relazione.

particolare sulla libertà di espressione, la libertà di ricevere e trasmettere informazioni e il diritto al rispetto della vita privata. Nel quadro di tale valutazione, la Commissione riferisce inoltre in merito alla necessità, alla fattibilità e all'efficacia di un'eventuale piattaforma europea sui contenuti terroristici online, che consentirebbe a tutti gli Stati membri di utilizzare un unico canale di comunicazione sicuro per inviare ordini di rimozione relativi ai contenuti terroristici ai prestatori di servizi di hosting. Se opportuno, la relazione è accompagnata da proposte legislative. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione le informazioni necessarie per la preparazione della relazione.

Emendamento 148

Proposta di regolamento Articolo 24 – comma 2

Testo della Commissione

Esso si applica a decorrere dal [6 mesi dopo l'entrata in vigore].

Emendamento

Esso si applica a decorrere dal [12 mesi dopo l'entrata in vigore].

Emendamento 162

Proposta di regolamento Allegato I – sezione B – titolo

Testo della Commissione

Sezione B: Contenuto da rimuovere o accesso da disabilitare **entro un'ora**:

Emendamento

Sezione B: Contenuto da rimuovere o accesso da disabilitare **senza indebito ritardo**:

Emendamento 149

Proposta di regolamento Allegato I – sezione B – comma 3 – punto 1

Testo della Commissione

[] istiga, ***anche mediante l'apologia del*** terrorismo, ***alla commissione di reati di terrorismo*** (articolo 2, paragrafo 5, lettera a))

Emendamento

[] istiga ***alla commissione di reati di terrorismo di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettere da a) a i) della direttiva (UE) 2017/541*** (articolo 2, paragrafo 5, lettera a));

Emendamento 150

Proposta di regolamento

Allegato I – parte B – comma 3 – punto 2

Testo della Commissione

[] ***incita*** a contribuire ***a*** reati di terrorismo (articolo 2, paragrafo 5, lettera b))

Emendamento

[] ***sollecita un'altra persona o un gruppo di persone a commettere o contribuire alla commissione di reati di terrorismo di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettere da a) a i) della direttiva (UE) 2017/541*** (articolo 2, paragrafo 5, lettera b));

Emendamento 151

Proposta di regolamento

Allegato I – parte B – comma 3 – punto 3

Testo della Commissione

[] ***promuove le*** attività di un gruppo terroristico, ***incoraggiando la partecipazione o il sostegno a tale gruppo*** (articolo 2, paragrafo 5, lettera c))

Emendamento

[] ***sollecita un'altra persona o un gruppo di persone a partecipare alle*** attività di un gruppo terroristico ***di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettere da a) a i) della direttiva (UE) 2017/541*** (articolo 2, paragrafo 5, lettera c));

Emendamento 152

Proposta di regolamento

Allegato I – parte B – comma 3 – punto 4

Testo della Commissione

[] impartisce istruzioni **su metodi** o tecniche **allo scopo** di commettere reati di terrorismo (articolo 2, paragrafo 5, lettera d))

Emendamento

[] impartisce istruzioni **o tecniche per la fabbricazione o l'uso di esplosivi, armi da fuoco o altre armi o sostanze nocive o pericolose ovvero altre** tecniche **o metodi specifici al fine** di commettere reati di terrorismo **di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettere da a) a i), della direttiva (UE) 2017/541** (articolo 2, paragrafo 5, lettera d));

Emendamento 153

Proposta di regolamento

Allegato I – parte B – comma 3 – punto 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

[] descrive la commissione di reati di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettere da a) a i) della direttiva (UE) 2017/541 (articolo 2, paragrafo 5, lettera e)).

Emendamento 154

Proposta di regolamento

Allegato I – sezione G – comma 1

Testo della Commissione

Informazioni relative all'organismo o all'organo giurisdizionale competente, ai termini e alle procedure per impugnare l'ordine di rimozione:

Emendamento

Informazioni relative all'organismo o all'organo giurisdizionale competente, ai termini e alle procedure, **compresi i requisiti formali** per impugnare l'ordine di rimozione:

Emendamento 155

Proposta di regolamento

Allegato III – sezione B – punto i – punto 1

Testo della Commissione

[] cause di forza maggiore o impossibilità di fatto non imputabile al destinatario o al prestatori di servizi

Emendamento

[] cause di forza maggiore o impossibilità di fatto non imputabile al destinatario o al prestatori di servizi, ***anche per motivi tecnici o operativi***
